

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 settembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 7.

Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 6.

Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il «Metodo Doman» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 7.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 Pag. 12

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 15.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16.

Modifica della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 «Istituzione del servizio di tesoreria regionale». Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 «Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1998, n. 18.

Disciplina delle risorse idriche Pag. 16

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 153.

Norme per gli investimenti nel settore trasporti Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 154.

Approvazione a sanatoria dei programmi di cui alla legge regionale n. 59/1982, per l'attività svolta da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo nel profilo 1986-1992, con liquidazione del relativo compenso Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 155.

Interventi a favore delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 156.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1991, n. 13 concernente: «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 157.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1996, n. 29 «Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 158.

Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche Pag. 28

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 159.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29/1997 recante: Interventi in favore delle comunità montane per le finalità della legge n. 93/1981 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 160.

Rifinanziamento per l'anno 1998 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99, inerente: «Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati», così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 1976, n. 114 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 161.

Erogazione di contributi straordinari a comuni della Regione per l'acquisto e la ristrutturazione di strutture da utilizzare per ogni forma di spettacolo Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 162.

Norme regolamentari del turismo itinerante Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 163.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 164.

Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1996, n. 84. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 165.

Finanziamento al consorzio di bonifica centro per la costruzione di un acquedotto a servizio della zona industriale di Piano di Sacco - Città S. Angelo Pag. 34

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1999, n. 7.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 35

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 4.

Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna Pag. 53

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 7.

Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 30 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Capo I
ISTITUZIONE

Art. 1.
Istituzione dei servizi antincendi

1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta).

Art. 2.
Prevenzione degli incendi

1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza, attribuita ai vigili del fuoco dalle leggi vigenti nella materia definita dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi).

2. Nell'esercizio della prevenzione degli incendi si osservano, oltre alle leggi statali vigenti su tutto il territorio nazionale, i regolamenti e le normative tecniche specifiche di prevenzione degli incendi, emanate dalla Regione o, in tutti i casi in cui non esistano norme regionali corrispondenti, dal Ministero dell'interno.

Art. 3.
Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti

1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente:

- a) nell'estinzione degli incendi;
- b) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra calamità;
- c) nella rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;
- d) nell'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può essere utile alla salvezza di persone e di cose;
- e) nell'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. L'attività di cui al comma 1 si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.

3. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

Art. 4.
*Svolgimento dei servizi
Attività di protezione civile*

1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è un componente fondamentale e una struttura operativa della protezione civile.

Art. 5.
Corpo valdostano dei vigili del fuoco

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in:

- a) personale professionista disciplinato dalla presente legge;
- b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1.

2. Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, personale del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'art. 2, comma 2, nell'art. 28, comma 1, nell'art. 29, comma 5, della legge regionale n. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

4. L'espressione Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nell'art. 3, comma 1, del regolamento regionale n. 1/1989, è sostituita dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'espressione Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, contenuta nell'art. 23, comma 1, nell'art. 41, commi 2 e 3, nell'art. 42, comma 1, nell'art. 44, comma 2, e nell'art. 45, comma 2, della legge regionale 37/1988, è sostituita dall'espressione Comando regionale dei vigili del fuoco.

5. Nella presente legge il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è denominato personale professionista.

6. La collocazione organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita con provvedimento della giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

7. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è affiancato, per le attribuzioni di competenza, dai servizi antincendi aeroportuali previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Art. 6.
*Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato
e quelli della Regione in materia antincendi*

1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'amministrazione dell'interno e del Ministro dell'interno sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale e al Presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni e le competenze dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e degli ispettorati regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalla corrispondente struttura regionale istituita ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale n. 45/1995 e dal personale della qualifica dirigenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Capo II ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

Attività di soccorso

1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuata dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del comandante dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del comandante delle squadre di soccorso.

Art. 8.

Coordinamento con il servizio antincendi boschivo

1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa di boschi dagli incendi), come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45.

Art. 9.

Servizi antincendi aeroportuali

1. Il presidente della giunta regionale, nel rispetto delle norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, istituisce i servizi antincendi aeroportuali.

2. Il dirigente della struttura di cui all'art. 26:

a) individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 930/1980;

b) provvede al rilascio delle abilitazioni previste dall'art. 3 della legge n. 930/1980.

Art. 10.

Collegamenti con organismi nazionali e internazionali

1. La struttura di cui all'art. 26 assicura:

a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'art. 1, con il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il servizio sanitario e ai fini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, con altri organismi nazionali;

b) i collegamenti con organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 577/1982;

c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro medesimo.

2. La Regione, ove richiesta, provvede alle eventuali spese per attività del Centro di cui al comma 1, lettera c), riguardanti la Valle d'Aosta.

3. La struttura di cui all'art. 26 può altresì utilizzare studi, relazioni di prove e certificazioni di altri istituti e laboratori riconosciuti altamente qualificati dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.

Art. 11.

Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di

cui agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'art. 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da:

a) il dirigente di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), con funzioni di presidente;

b) il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco;

c) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;

e) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

2. La Commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altra struttura analoga di uno Stato dell'Unione europea, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.

3. La Commissione può avvalersi, a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

4. La Commissione è nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare della Commissione è nominato un membro supplente.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d) e e) che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti e la struttura di cui all'art. 26 procede alla richiesta di una nuova designazione.

7. Ai componenti di cui al comma 1, lettere c) e d) e a quello di cui al comma 2, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.

Art. 12.

Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi

1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 11 svolge i seguenti compiti:

a) esercita, limitatamente al territorio regionale, le funzioni altrove attribuite ai Comitati tecnici di cui agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;

b) nomina i tre esperti incaricati di effettuare i sopralluoghi presso insediamenti industriali ed impianti di tipo complesso ed a tecnologia avanzata ai sensi degli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982;

c) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'installazione o all'esercizio di attività, in deroga alle norme vigenti, valutando gli accorgimenti proposti per conferire un grado di sicurezza equivalente alle suddette attività;

d) fornisce, su richiesta delle competenti strutture regionali, consulenze sui progetti di nuove normative tecniche e su problemi o questioni in materia di prevenzione degli incendi.

Art. 13.

Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La struttura di cui all'art. 26:

a) prende accordi con i competenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle

sedi più vicine del Corpo nazionale suddetto e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali nel territorio nazionale limitrofo;

b) previa intesa da raggiungersi tra il presidente della giunta regionale e i competenti organi dello Stato, prende le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso di intervento per calamità nel territorio regionale.

Art. 14.

Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La struttura di cui all'art. 26, previa intesa da raggiungersi tra il presidente della giunta regionale ed i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:

a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;

b) alla gestione dei ripetitori appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

2. La struttura di cui all'art. 26 può provvedere alla gestione di reti informatiche di raccolta e di utilizzazione di dati di carattere nazionale ed europeo.

Art. 15.

Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 16.

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

2. Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati cessata l'urgenza;

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi;

c) l'attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e successive modificazioni;

d) i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'art. 3 della legge 930/1980 e dall'art. 9.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti dal personale professionista nel rispetto delle normative vigenti.

4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della giunta regionale.

5. I corrispettivi dei servizi a pagamento sono introitati al capitolo 9860 (Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione) del bilancio della Regione.

Art. 17.

Competenze in ordine a strumenti urbanistici

1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazioni comunali sono tenute ad acquisire il parere del Comando regionale

dei vigili del fuoco per la parte riguardante disposizioni comunque atte a prevenire gli incendi nonché prima dell'eventuale emanazione di normative che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dalle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, per questioni generali di viabilità limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla suddetta viabilità.

Art. 18.

Competenze in ordine agli idranti stradali

1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla installazione e alla manutenzione degli idranti stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi secondo le necessità e le possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme.

2. La planimetria aggiornata, con l'ubicazione degli idranti stradali, deve essere elaborata a cura delle singole amministrazioni comunali ed inviata ai competenti uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

3. L'uso degli idranti stradali è gratuito per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Capo III

DISPOSIZIONI CONNESSE CON LA PARTICOLARITÀ DEL SERVIZIO

Art. 19.

Veicoli e conducenti dei servizi antincendi

1. In attesa che le disposizioni di cui all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Regione, previa intesa tra il presidente della giunta regionale e il Ministro dell'interno, è autorizzata a:

a) utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia di quelli trasferiti in proprietà alla Regione secondo la procedura prevista dall'articolo 45 della legge 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

2. Eventuali oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

Art. 20.

Esonero dal richiamo alle armi

1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Art. 21.

Assicurazioni

1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 22.

Requisizione di mezzi e materiali ausiliari

1. In casi di necessità, il presidente della giunta regionale può ordinare la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

2. Della facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il comandante delle operazioni di soccorso in caso di necessità urgenti, restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al presidente della giunta regionale.

Art. 23.

Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale

1. Il presidente della giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'impiego di personale professionista fuori del territorio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale, ottenuto l'assenso da parte delle competenti autorità, può disporre, anche di propria iniziativa, l'invio del personale, di cui al comma 1, fuori del territorio regionale.

Art. 24.

Particolari incarichi

1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale professionista, in via temporanea, a interventi di interesse pubblico per i quali il personale del Corpo abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto.

2. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

Capo IV

DIREZIONE

Art. 25.

Struttura regionale preposta ai servizi antincendi

1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'art. 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in:

a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'art. 6, comma 2;

b) dirigente con funzioni di direzione operativa e amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco, che assume la denominazione di comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

2. L'ulteriore articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'art. 8 della legge n. 45/1995.

3. Il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1, lettera a), è sovraordinato al dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco.

4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lettera b), le relative funzioni possono essere affidate all'ispettore antincendi direttore in possesso della maggiore anzianità di qualifica.

5. I dirigenti della struttura di cui al comma 1 sono componenti di diritto del comitato per la protezione civile previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

Art. 26.

Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi

1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in particolare, a:

a) esame, studio e formulazione di proposte per la trasposizione in norme regionali delle direttive CEE in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, ovvero per l'emanazione di norme di iniziativa regionale;

b) studi e rilevazioni statistiche ed emanazione di disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in comune con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile.

Art. 27.

Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco

1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:

a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;

b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al titolo II, capo III;

c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;

d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 e dalla formazione del personale di cui all'art. 12 del decreto stesso;

f) propone, in applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;

g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 28.

Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco

1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea:

a) il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che rivesta, da almeno cinque anni, il profilo di ispettore antincendi direttore;

b) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente ai servizi antincendi corrispondenti di altri enti pubblici, che rivesta, da almeno cinque anni, profilo corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore dell'amministrazione regionale.

2. Nel caso in cui il concorso abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la giunta regionale, in attesa della copertura del posto, può procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 45/1995, nei confronti del personale di cui al comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'incarico può essere disposto nei confronti di personale per cui sia stato richiesto il comando temporaneo presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

TITOLO II
PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO
VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Capo I
ORGANICO

Art. 29.

*Articolazione del personale professionista
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco*

1. Il personale professionista comprende:

- a) le qualifiche dirigenziali di cui all'art. 25, comma 1;
- b) il personale di cui al comma 2.

2. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995.

3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvale inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta).

Art. 30.

Personale professionista

1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali.

2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le disposizioni speciali di cui agli articoli 32 e 33 e ai capi II, III e IV del presente titolo, in materia di reclutamento, disciplina e cessazione dal servizio, sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. In particolare, l'accesso a profili professionali dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco diversi da quelli previsti dagli articoli 34, 35 e 36 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale di cui alla legge regionale n. 45/1995 e al regolamento regionale 1° dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

4. Nelle materie oggetto di riserva di legge e di delegificazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 45/1995 le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 37 della legge regionale n. 45/1995, divengono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi regionali previsti dalla legge regionale n. 45/1995 che contengano una disciplina sostitutiva.

6. Il personale della qualifica dirigenziale, direttiva, gli ispettori antincendi direttori, gli ispettori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi, gli assistenti tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 196/1978, dell'art. 16 della legge n. 469/1961 e dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale; i vigili del fuoco sono agenti di polizia giudiziaria.

7. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 31.

Organico - Modificazioni alla legge regionale n. 45/1995

1. Il personale professionista sia dell'area operativa-tecnica sia dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 45/1995 e nell'organico istituito dal comma 2.

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 45/1995, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.»

3. L'organico del personale professionista è indicato nella tabella riportata nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 32.

Accertamenti dell'idoneità psicofisica

1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato, l'amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici controlli sanitari periodici presso l'Unità sanitaria locale (USL) o altri centri specializzati. L'USL locale provvede al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.

2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) dopo sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal dipendente in una o più riprese nell'arco dell'anno solare;
- b) su motivata proposta del comandante dei vigili del fuoco.

Art. 33.

Corsi di specializzazione e aggiornamento

1. L'amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale professionista. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.

Capo II

RECLUTAMENTO

Art. 34.

Reclutamento dei vigili professionisti

1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:

- a) età non inferiore ad anni diciotto e inferiore ad anni trenta, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;
- b) statura non inferiore a m 1,65;
- c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica al disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertarsi con le modalità di cui all'art. 32.

3. Il bando di concorso può stabilire che l'ammissione alle prove sia subordinata:

- a) al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco;
- b) all'esito positivo dell'accertamento di cui all'art. 32, per i candidati che abbiano superato il test psico-attitudinale.

4. Il bando di concorso deve richiedere, nell'ambito di un identico profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi. In tale ipotesi, il bando di concorso deve prevedere l'effettuazione di prove differenziate, nell'ambito del concorso unico, in relazione alle differenti specializzazioni richieste.

5. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 38.

Art. 35.

Reclutamento di capisquadra e capireparto

1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco.

2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di capisquadra.

3. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 38.

Art. 36.

Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori.

1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 38.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, lettere b) e c), e comma 3.

4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del presente articolo è fissato nell'età non superiore ad anni 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

5. Nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai corrispondenti corpi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome non trova applicazione il limite massimo d'età.

Art. 37.

Riserva di posti e valutazione dei titoli

1. Il quindici per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

2. Costituiscono titolo da valutarsi secondo le modalità stabilite nell'art. 32 del regolamento regionale n. 6/1996:

a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle regioni a statuto speciale;

c) l'aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 320/1994 e/o della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni;

e) l'essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di servizio.

Art. 38.

Corsi di formazione

1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei cessano dal servizio. Qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso successivo

durante il quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.

2. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell'amministrazione regionale, o da privati, devono frequentare il corso di cui al comma 1; agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 2.

3. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34, 35 e 36, se appartenenti al ruolo unico regionale, devono frequentare un corso, a carico dell'amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono l'avanzamento. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a frequentare un corso successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto all'avanzamento o alla nomina.

4. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo dell'accertamento di cui all'art. 32, salvo il caso in cui questo sia già stato effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 3.

Art. 39.

Trattamento economico per la frequenza ai corsi

1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'art. 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole centrali antincendi o altre organizzazioni qualificate, il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto di un quinto e non competono le indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'art. 38, comma 2, compete un assegno di frequenza in misura da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale prevista dall'art. 37 della legge regionale numero 45/1995.

3. Il personale del ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'art. 38 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

4. Sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, se non forniti dalle scuole, e le spese di trasferimento di inizio e fine corso, con le modalità e nelle misure previste per il personale regionale.

Capo III

NORME DISCIPLINARI

Art. 40.

Disciplina

1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal titolo IV, capo VII, della legge regionale n. 3/1956, modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, 30 aprile 1980, n. 18 e 12 maggio 1986, n. 23, integrate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, di cui alla legge regionale n. 45/1995, che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Art. 41.

Censura

1. La censura è inflitta per:

a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;

b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

Art. 42.

Riduzione temporanea dello stipendio

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
- abituale abuso di bevande alcoliche;
 - aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
 - aver usato linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
 - uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
 - negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
 - negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
 - omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.

Art. 43.

Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
- aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio;
 - assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
 - disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
 - uso di sostanze stupefacenti;
 - ubriachezza abituale;
 - parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
 - uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, in casa di terzi.

Art. 44.

Destituzione

1. La destituzione è adottata per:
- assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
 - soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza dei vigili del fuoco;
 - aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito dei vigili del fuoco;
 - aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione dei vigili del fuoco nel corso degli interventi;
 - tossicodipendenza abituale.

Capo IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 45.

Limiti di età

1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica che non abbia maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a condizione che transiti o nell'area amministrativo-contabile del personale professionista o in altro organico dell'amministrazione regionale, anche in soprannumero.
3. Al personale di cui al comma 2 non si applica l'art. 28, commi 6 e 7, della legge regionale n. 45/1995, salvo che per il nuovo posto siano richiesti specifici requisiti di professionalità.

Art. 46.

Perdita dell'idoneità al servizio

1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'art. 32.
2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica si applicano le disposizioni previste per il personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.
3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica ai sensi del comma 1, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'amministrazione regionale applica, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 45/1995, la mobilità secondo le procedure di cui all'art. 43, comma 1, lettera a) e c), e all'art. 44 del regolamento regionale n. 6/1996.

Art. 47.

Mobilità - Modificazioni alla legge regionale n. 45/1995

1. Il comma 10 dell'art. 28 della legge regionale n. 45/1995 è sostituito dal seguente:
- «10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quelli del Corpo forestale valdostano e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.»

Art. 48.

Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari

1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica, non più in servizio, può essere iscritto, a domanda, tra i vigili del fuoco volontari, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di 65 anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a destituzione o dispensa.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO

Art. 49.

Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco

1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.

6. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 50.

Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti

1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'art. 49.

3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'art. 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 196/1978.

Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'art. 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'art. 28, comma 2.

Art. 51.

Inquadramenti

1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, anche in posizione di soprannumero.

Art. 52.

Personale statale in posizione di comando

1. Il presidente della giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 182/1982, alle competenti autorità statali il comando, presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale, già in servizio presso il Comando della Valle d'Aosta, che eventualmente non opti per il passaggio nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 196/1978.

2. Nel caso dei comandi di cui al comma 1 non trova applicazione il limite temporale di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 45/1995.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITÀ ACCESSORIE

Art. 53.

Trattamento economico

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale profes-

nista dei vigili del fuoco trasferito alla Regione ai sensi del titolo III, capo I, è riconosciuto lo stesso trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali, salvo quanto previsto dall'art. 54.

2. I servizi di vigilanza e di prevenzione sono remunerati con il compenso per lavoro straordinario nelle misure corrispondenti a ciascuna qualifica funzionale.

3. Nel caso in cui, all'atto del trasferimento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, con esclusione dell'indennità di rischio limitatamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno *ad personam* non riassorbibile.

Art. 54.

Indennità di rischio e indennità notturna e festiva

1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'art. 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di rischio e l'indennità di servizio notturno e festivo, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e sottoscritti il 5 aprile 1996 e il 4 settembre 1996 per il personale dei livelli e il 10 novembre 1997 per il personale con qualifica dirigenziale, in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).

Art. 55.

Trattamento di quiescenza

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'art. 49 o inquadrato ai sensi dell'art. 50, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è iscritto, a decorrere dalla stessa data, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

Art. 56.

Regolamento di applicazione della legge

1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) la frequenza dei corsi di specializzazione necessari per la nomina;
- b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;
- c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;
- d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;
- e) il gruppo sportivo dei vigili del fuoco;
- f) i particolari incarichi di cui all'art. 24.

Titolo IV

NORME PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI

Art. 57.

Trasferimento dei beni alla Regione

1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta sono trasferiti alla Regione secondo le modalità di cui al titolo I, capo II, della legge n. 196/1978.

Art. 58.

Contributi delle imprese di assicurazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella Regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 196/1978, all'amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del presidente della giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.

Art. 59.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue L. 11.000.000.000 (euro 5.681.025,89) gravano sui sottoelencati capitoli di bilancio:

a) quanto a L. 3.350.000.000 (euro 1.730.130,61) per l'anno 1999 e L. 10.350.000.000 (euro 5.345.328,91) a decorrere dall'anno 2000, per retribuzioni ed indennità dovute al personale, sui capitoli 30800, 30801, 30810, 30815 e 30820 di nuova istituzione;

b) quanto a L. 50.000.000 (euro 25.822,84) per l'anno 1999 e L. 100.000.000 (euro 51.645,69) a decorrere dal 2000, per il funzionamento della caserma e dei relativi servizi, sul capitolo 33200 di nuova istituzione;

c) quanto a L. 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'anno 1999 e L. 500.000.000 (euro 258.228,45) a decorrere dal 2000, per il funzionamento del servizio antincendi ivi compreso l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo, sul capitolo 33220 di nuova istituzione;

d) quanto a L. 50.000.000 (euro 25.822,84) annue, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma, sul capitolo 33230 di nuova istituzione;

e) quanto a L. 7.300.000.000 (euro 3.770.135,36) per l'anno 1999, per il rimborso allo Stato delle spese sostenute fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 69145.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento annuo di L. 11.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, a valere, sull'accantonamento A.5 (ordinamento dei servizi antincendio della Valle d'Aosta) previsti all' allegato 1 dei bilanci stessi.

3. All'eventuale rideterminazione della spesa a decorrere dall'anno 2000 si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 60.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999-2001 sono apportate le seguenti variazioni:

a) parte entrata:

istituzione di capitolo per memoria programma regionale: 1.01.

codificazione: 01.01.06.

cap. 800 «Contributi di cui all'art. 22 della legge n. 196/1978 dovuti dalle imprese di assicurazione sui premi riscossi»;

b) parte spesa:

variazione in diminuzione in termini di competenza:

cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»
anno 1999 L. 11.000.000.000
anno 2000 L. 11.000.000.000
anno 2001 L. 11.000.000.000

variazione in diminuzione in termini di cassa:

cap. 69440 «Fondo di riserva di cassa»
anno 1999 L. 3.700.000.000

variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 1999 anche in termini di cassa:

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30800 (di nuova istituzione)
«Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Stipendi ed altri assegni fissi»
anno 1999 L. 2.250.000.000
anno 2000 L. 7.130.000.000
anno 2001 L. 7.130.000.000

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.2.2.4.3.

cap. 30801 (di nuova istituzione)
«Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Contributi diversi a carico dell'Ente»
anno 1999 L. 930.000.000
anno 2000 L. 3.000.000.000
anno 2001 L. 3.000.000.000

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30810 (di nuova istituzione)
«Spese per l'attribuzione di indennità e di salario di risultato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»
anno 1999 L. 30.000.000
anno 2000 L. 70.000.000
anno 2001 L. 70.000.000

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30815 (di nuova istituzione)
«Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»
anno 1999 L. 10.000.000
anno 2000 L. 20.000.000
anno 2001 L. 20.000.000

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 30820 (di nuova istituzione)
«Indennità di trasferta al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»
anno 1999 L. 130.000.000
anno 2000 L. 130.000.000
anno 2001 L. 130.000.000

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 33200 (di nuova istituzione)
«Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco»
anno 1999 L. 50.000.000
anno 2000 L. 100.000.000
anno 2001 L. 100.000.000

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.3.2.4.3.

cap. 33220 (di nuova istituzione)
«Spese per il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo»
anno 1999 L. 250.000.000
anno 2000 L. 500.000.000
anno 2001 L. 500.000.000

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 33230 (di nuova istituzione)
 «Spese per la manutenzione ordinaria della caserma del
 Corpo valdostano dei vigili del fuoco»
 anno 1999 L. 50.000.000
 anno 2000 L. 50.000.000
 anno 2001 L. 50.000.000

variazione in aumento in termini di competenza:

cap. 69145 «Rimborso allo Stato di spese correnti sostenute per
 conto della Regione per funzioni non ancora trasferite»
 anno 1999 L. 7.300.000.000.

2. Limitatamente all'anno 1999, la giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 marzo 1999

VIÉRIN

(*Omissis*).

99R0383

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 6.

Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il «Metodo Doman».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 17 del 26 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che si avvalgono del «Metodo Doman», quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1, e per l'accreditamento delle relative somme all'ULSS di residenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in L. 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman», con lo stanziamento di L. 1.250 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 febbraio 1999

GALAN

99R0324

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 7.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 18 del 26 febbraio 1999)

(*Omissis*).

99R0325

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1999, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 18 del 26 febbraio 1999)

(*Omissis*).

99R0326

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 15.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 25 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
- b) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- c) promozione e attuazione di iniziative tese alla informazione, formazione ed educazione del consumatore utente;
- d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
- e) promozione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio economico con la produzione e la distribuzione;
- f) coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici servizi, al fine di una armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.

Consulta regionale degli utenti e dei consumatori

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è istituita la Consulta regionale degli utenti e dei consumatori che:

- a) propone alla giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento dei consumatori e alla diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori;
- b) esprime pareri per il coordinamento degli interventi degli enti e organismi operanti nella Regione in materia di difesa dei consumatori al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
- c) esprime pareri sui programmi di informazione e formazione predisposti dalla giunta regionale di cui all'art. 6;

d) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi alle associazioni dei consumatori di cui all'art. 5.

Art. 3.

Nomina e composizione della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori

1. La Consulta regionale degli utenti e dei consumatori è composta:
- a) dall'assessore regionale al ramo o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal dirigente del servizio competente o suo delegato;
 - c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 4;
 - d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio;
 - e) da un rappresentante designato congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM;
 - f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - j) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
 - k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento il Presidente della giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti e organismi.

3. Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Ai lavori della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali.

6. La Consulta entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento con il quale può essere anche prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per l'espletamento di particolari attività.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale di qualifica non inferiore all'VIII del servizio regionale competente.

Art. 4.

Registro delle associazioni dei consumatori

1. È istituito presso il servizio regionale competente il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
- b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;

- c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) svolgere con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) avere almeno cinquecento soci nella Regione e sedi operative in almeno due province della Regione.

2. Per ottenere l'iscrizione le associazioni devono presentare al servizio regionale competente domanda corredata da:

- a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella regione;
- d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1.

3. L'iscrizione al registro è disposta con decreto del dirigente del servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal registro.

5. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al comma 1, hanno l'obbligo di presentare al servizio regionale competente una relazione sull'attività svolta e, qualora siano intervenute modificazioni, anche la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

6. Il dirigente del servizio regionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale.

Art. 5.

Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori

1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 4:

- a) per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime, fino ad un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili;
- b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda.

3. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. La concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata viene recuperata quando:

- a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

5. L'inosservanza delle modalità relative all'utilizzazione del contributo comporta l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi successivi. Le diverse destinazioni dei fondi comportano altresì la cancellazione dal registro di cui all'art. 4.

Art. 6.

Informazione e formazione dei consumatori

1. La giunta regionale approva annualmente ai fini dell'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti un programma di iniziative che sono realizzate direttamente anche in collaborazione

con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'art. 4, con le camere di commercio, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.

2. In particolare la Regione, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.

3. La giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'art. 4, promuove inoltre corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

Art. 7.

Sportello del consumatore

1. Presso la giunta regionale è istituito lo «sportello del consumatore» allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori.

2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, sulla base di apposita convenzione con la Regione.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire al servizio regionale competente, che lo approva nei successivi quarantacinque giorni, un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.

Art. 8.

Analisi a richiesta

1. I servizi delle aziende sanitarie locali, abilitati a effettuare analisi chimiche o chimico-fisiche, sono tenuti ad eseguire analisi su richiesta delle associazioni dei consumatori iscritte al registro di cui all'art. 4.

2. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori.

3. Il prelevamento deve essere effettuato dagli organi competenti entro quarantotto ore dalla richiesta e l'analisi effettuata entro il termine massimo di venti giorni dal prelevamento stesso alla presenza degli interessati.

4. Qualora le aziende sanitarie locali ritengano motivatamente di non essere in grado di eseguire le analisi, provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a richiederne l'effettuazione ad altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

5. Le aziende sanitarie locali qualora la natura e la qualità delle analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

6. Del risultato delle analisi deve essere data immediata comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente. Il risultato delle analisi deve essere altresì contestualmente comunicato all'impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto dell'esame.

7. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi. I risultati della revisione sono comunicati ai medesimi destinatari con le stesse formalità di cui ai commi precedenti.

8. Le analisi sono effettuate al prezzo di costo.

Art. 9.

Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi

1. L'attività dell'osservatorio dei prezzi e dei consumi, svolta dal servizio commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi ai sensi dell'allegato E della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, consiste in particolare:

a) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;

b) individuare i principali canali distributivi dei prodotti alimentari;

c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi degli enti pubblici o privati che dispongono di idonee strutture tecnico scientifiche;

d) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale.

2. Per le analisi e le ricerche possono essere utilizzati i dati forniti e le elaborazioni svolte dalle Camere di commercio, dagli UPICA, dai comuni, nonché dai servizi regionali.

Art. 10.

Abrogazione

1. Le leggi regionali 30 agosto 1986, n. 24 e 10 giugno 1991, n. 14 sono abrogate.

2. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della legge regionale n. 24/1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dall'art. 5 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge la spesa autorizzata, per l'anno 1998, di L.350 milioni, risulta già stanziata nel bilancio di previsione per l'anno medesimo, ai capitoli:

a) 3246101 «Spese per il funzionamento del comitato regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumi, per la costituzione e per lo sportello del consumatore» con lo stanziamento di competenza di L. 50 milioni;

b) 3246102 «Spese per la realizzazione di iniziative informative e di convegni nonché l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti» con lo stanziamento di competenza di L. 50 milioni;

c) 3246103 «Contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici» con lo stanziamento di competenza di L. 250 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio a carico dei corrispondenti capitoli.

3. La spesa autorizzata con la presente legge per l'anno 1998 è ridotta sulla base degli impegni assunti ai sensi del comma 2 dell'art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 giugno 1998

D'AMBROSIO

99R0405

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16.

Modifica della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 «Istituzione del servizio di tesoreria regionale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 49 del 25 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 concernente «Istituzione del servizio di tesoreria regionale» è sostituito dal seguente:

«Il servizio di tesoreria è conferito mediante appalto pubblico espletato nei modi e termini previsti dalla normativa in vigore al momento dell'indizione dell'appalto medesimo».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 giugno 1998

D'AMBROSIO

99R0406

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 «Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 25 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

«Art. 39 bis - (Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale per accompagnatore di media montagna di almeno 600 ore, organizzato dalla Regione e dagli enti delegati in conformità ai principi ed alle procedure previsti dalla legge regionale 26 marzo 1990, n. 16, nonché gli istruttori del CAI, presentano alla giunta regionale entro il 31 luglio 1998 domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.

2. La domanda cofedata da apposita relazione sull'attività svolta e da idonea documentazione, viene valutata da una commissione composta da:

- a) il dirigente del servizio regionale competente o da un funzionario da lui delegato;
- b) il dirigente del servizio turismo o da un funzionario da lui delegato;
- c) due esperti designati dalla delegazione alpina del CNSAS.

3. La commissione valuta l'idoneità all'iscrizione nell'elenco speciale sulla base della documentazione allegata alla domanda e previo superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

4. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, indice apposita sessione d'esame.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 giugno 1998

D'AMBROSIO

99R0407

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1998, n. 18.

Disciplina delle risorse idriche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 49 del 25 giugno 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa

1. La presente legge è emanata in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;

b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994 e dall'art. 13 della presente legge.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo.

2. Le funzioni di pianificazione sono esercitate mediante:

a) delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

b) disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale;

c) disciplina delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

3. Le funzioni di programmazione e indirizzo vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo in sede di adozione e di aggiornamento del piano di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione da parte della giunta regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali statali e comunitari.

4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede all'approvazione anche per stralci funzionali:

a) del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità delle procedure previste dalla legge n. 183/1989 nonché di programmi specifici per attuare il risparmio idrico;

b) del piano di risanamento delle acque ivi compresa la disciplina integrativa e di attuazione di tutti gli scarichi idrici ed il programma di attuazione di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

5. La giunta regionale valuta:

a) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti;

b) lo stato di attuazione del piano dei programmi e dei livelli qualitativi, dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;

c) le prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo degli stessi, le spese di investimento.

6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 5, la giunta regionale provvede a:

a) fissare gli standard comuni a tutte le autorità di ambito per l'esercizio del controllo sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

b) svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di cui all'art. 21 della legge n. 36/1994;

7. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, le autorità di ambito forniscono alla giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

8. Il Presidente della giunta regionale indice periodicamente apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei presidenti delle autorità di ambito e delle autorità di bacino, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi della presente legge ed in particolare al fine di rendere omogenee le scelte di programmazione e l'azione amministrativa, nonché al fine dell'espletamento della cooperazione con il comitato di vigilanza.

Art. 4.

ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;

b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;

c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;

d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Alto Piceno Maceratese;

e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

2. I territori dei comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale sono indicati nell'allegato A della presente legge.

Art. 5.

Modificazioni degli ambiti territoriali ottimali

1. Le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali possono essere modificate, anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le autorità di ambito di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), per:

a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato;

b) adeguare gli ambiti alle scelte della pianificazione regionale per una più razionale utilizzazione delle risorse idriche;

c) facilitare e migliorare la cooperazione fra i comuni e le province.

In caso di istanza degli enti locali, la giunta propone al consiglio regionale entro sessanta giorni l'eventuale nuova localizzazione.

2. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 36/1994, gli ambiti territoriali ottimali possono essere estesi ai territori di comuni confinanti appartenenti ad altre regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'autorità di ambito interessata. Per i medesimi motivi e con le stesse modalità, i comuni marchigiani possono entrare a far parte di ambiti territoriali ottimali delle regioni confinanti.

Art. 6.

Costituzione dell'autorità di ambito

1. I comuni e le province compresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale provvedono:

a) alla costituzione di un consorzio obbligatorio con le modalità previste dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO);

b) all'organizzazione del servizio integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

2. I termini per l'adempimento delle incombenze di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fissati rispettivamente in centottanta e trecentosessantacinque giorni, per le fattispecie previste al comma 1, lettere a) e b). Sono comunque fatte salve le gestioni esistenti come previsto dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 10 della legge n. 36/1994.

3. L'ATO stabilisce, nella sua prima riunione, la propria sede.

4. Il presidente della provincia in cui risiede la maggioranza della popolazione d'ambito provvede a:

a) predisporre lo statuto dell'autorità di ambito sulla base dello schema tipo;

b) stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli enti che costituiscono l'autorità di ambito;

c) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organismi dell'autorità di ambito;

d) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'esercizio di tali competenze sono posti a carico del bilancio dell'autorità di ambito;

e) chiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento.

Art. 7.

Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito

1. La Regione, qualora l'ente di cui all'art. 6, comma 4, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'autorità di ambito entro il tempo stabilito, provvede in via sostitutiva, previa diffida, mediante un commissario straordinario.

2. Questi approva lo statuto e adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico del bilancio dell'autorità di ambito.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

1. Qualora l'assemblea dell'autorità di ambito vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dallo statuto o da norme di legge, la Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario *ad acta*.

Art. 9.

Competenze dell'autorità di ambito

1. L'autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino.

2. Tali funzioni riguardano in particolare:

a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario;

b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;

c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 36/1994;

d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I comuni compresi in ciascun ambito territoriale ottimale e le autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica;

e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio;

f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe;

g) l'approvazione della Carta dei servizi.

3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari, fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire, previo consenso dell'autorità di ambito, altri servizi pubblici secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 36/1994.

Art. 10.

Ordinamento dell'autorità di ambito

1. L'ordinamento dell'autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi sono disciplinati dallo statuto, che prevede maggioranze necessarie per l'approvazione delle decisioni degli organi stessi. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote dell'assemblea per l'approvazione dello statuto medesimo e delle sue modificazioni, del bilancio e del conto consuntivo, del piano degli interventi e del relativo piano finanziario, nonché per la scelta del direttore e del gestore. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale *quorum*, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.

3. Lo statuto determina, inoltre, la partecipazione degli enti consorziati alla predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, all'affidamento della gestione e alla tariffa da applicare, nonché l'obbligo per l'autorità di ambito di assicurare agli utenti informazioni e la loro consultazione in merito alla propria attività.

4. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni e della provincia nel cui territorio ricade la maggioranza della popolazione dell'ATO. I comuni e la provincia sono rappresentati rispettivamente dal sindaco e dal presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla rispettiva quota di partecipazione.

5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate:

a) il sessanta per cento pari alla popolazione residente;

b) il trentacinque per cento pari alla superficie territoriale.

L'ulteriore cinque per cento è assegnato alla provincia.

6. Ciascuna autorità di ambito per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture della provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; può altresì dotarsi di un ufficio di direzione a cui affidare la responsabilità degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal consorzio e di un direttore assunto mediante contratto di diritto pubblico o privato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge n. 142/1990. La dotazione del personale è definita con pianta organica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A tutte le spese per il funzionamento dell'ATO provvedono gli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 11.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'autorità di ambito è costituito:

a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di cui al comma 5 dell'art. 10;

b) da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c.;

c) da acquisti, permuta, donazioni, lasciti;

d) da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;

e) da ogni diritto che venga devoluto all'autorità o acquisito dalla stessa;

f) dalle proprietà e capitali dell'autorità di ambito.

2. All'autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o in comodato gratuito.

Art. 12.

Rapporti fra ambiti

1. Il presidente dell'autorità di ambito, avente competenza prevalente, previo parere dell'autorità di bacino, promuove la conclusione di un accordo di programma, ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione diretta di più autorità nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; nel caso di trasferimento di risorse idriche è richiesto l'assenso della giunta regionale.

2. L'accordo di programma prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990.

4. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in modo particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 13.

Trasferimento di opere, beni, personale

1. Gli enti consorziati con l'approvazione dell'atto costitutivo dell'autorità di ambito attribuiscono alla stessa la competenza per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato, alla stipula della convenzione di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) e all'affidamento in concessione delle opere e dei beni.

2. Per questi fini, con particolare riguardo alla definizione dei contenuti della convenzione regolante i rapporti fra gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, le autorità di ambito operano la ricognizione delle opere di adduzione, di captazione, di distribuzione di fognatura e di depurazione esistenti ed effettuano la stima economica delle opere e dei beni relativi ai servizi idrici.

3. A seguito di ricognizione l'autorità di ambito affida al soggetto gestore del servizio idrico integrato insieme alla gestione del servizio anche le opere e i beni anzidetti i cui oneri sono a carico del gestore medesimo nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

4. Il personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature, di depurazione delle acque reflue, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato operante nello stesso ambito territoriale ottimale nel quale ricadono detti enti pubblici. Il trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale presso l'ente di provenienza. Per il passaggio dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consorziati a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.

5. Il trasferimento avviene contestualmente all'affidamento del servizio, d'intesa con le autorità di ambito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; la ricognizione del personale dipendente impiegato nei servizi inerenti il ciclo integrale delle acque ed in servizio di ruolo alla data di approvazione della presente legge sarà effettuata dall'autorità di ambito contestualmente alla ricognizione delle opere di cui al comma 2.

Art. 14.

Controllo sugli atti

1. Per il controllo sugli atti dei consorzi costituiti ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27.

Art. 15.

Convenzione tipo per la gestione del programma di interventi

1. Ogni autorità di ambito procede, sulla base della convenzione tipo, alla definizione ed alla approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità di ambito provvede a:

- a) operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- b) predisporre ed approvare il programma di interventi, articolato su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie, accompagnato dal piano economico e finanziario e dal connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi da tariffa;
- c) definire le procedure e le modalità necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

3. Con la sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato cessano le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge n. 36/1994.

4. Le autorità di ambito territoriale ottimale possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che rispondano a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso l'autorità di ambito individua i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio.

5. L'individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, in modo da garantire l'interesse dell'intero ambito, la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione.

6. La convenzione di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni; alla scadenza suddetta l'ATO procede alla verifica dell'efficienza della gestione.

Art. 16.

Addizionale sui canoni di acqua pubblica

1. È istituita, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica.

2. La Regione, con legge di bilancio, stabilisce annualmente la misura dell'addizionale nei limiti fissati dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36/1994.

3. L'addizionale è dovuta dal concessionario della derivazione di acqua pubblica ed è versata dallo stesso alla Regione.

4. La Regione, tramite intese o convenzioni, può provvedere alla riscossione dell'addizionale avvalendosi degli uffici competenti a riscuotere il canone statale di concessione; l'addizionale è riscossa contestualmente e con le stesse modalità del canone statale ed è riservata alla Regione.

5. La giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo avente denominazione «Proventi derivanti dall'addizionale regionale all'ammontare dei canoni statali di concessione per le utenze di acqua pubblica».

6. Per l'accertamento e la liquidazione dell'addizionale regionale e per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le norme dello Stato che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

7. Per la riscossione coattiva dell'addizionale regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 15.

8. I proventi dell'addizionale di cui al presente articolo verranno integralmente destinati ad interventi nel campo della tutela e salvaguardia delle risorse idriche ed ambientali.

Art. 17.

Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque

1. La giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo di spesa avente denominazione «Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque» finalizzato:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;
- c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante:

- a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'art. 16;
- b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 18.

Opere acquedottistiche

1. Fino all'entrata a regime della presente legge, le autorità di ambito in materia di opere relative al ciclo integrato dell'acqua determinano le priorità e presentano alla Regione i relativi progetti per il finanziamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.

Art. 19.

Presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti per il finanziamento di cui agli articoli 17 e 18 può essere effettuata anche da parte degli organismi esistenti e salvaguardati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge n. 36/1994.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. I vincoli totali o parziali delle risorse idriche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti sono prorogati sino all'aggiornamento dello stesso e comunque per un periodo di cinque anni dallo loro scadenza.

2. Qualora i comuni e le province non provvedano a costituire il consorzio entro il termine stabilito dal comma 1, alla costituzione provvede in via sostitutiva, previa diffida, la giunta regionale tramite un commissario straordinario. Il commissario straordinario approva lo statuto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi del consorzio e cessa le sue funzioni con la nomina del presidente dell'autorità di ambito. Gli oneri conseguenti alla sua attività sono posti a carico dell'autorità di ambito.

3. La giunta regionale presenta al consiglio l'eventuale proposta di modifica degli ambiti territoriali ottimali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme di coordinamento delle funzioni amministrative spettanti alle province, alle autorità di bacino ed alle autorità di ambito nei settori della difesa del suolo, delle risorse idriche e della bonifica sono contenute nella legge regionale di attuazione della legge n. 183/1989, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 22 giugno 1998

D'AMBROSIO

99R0408

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 153.

Norme per gli investimenti nel settore trasporti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire il rinnovo, il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalità effettuati, concede ad enti, aziende o imprese, che svolgono tali servizi, contributi per investimenti in conto capitale.

2. Gli investimenti in conto capitale di cui al primo comma sono finalizzati al controllo ed alla razionalizzazione della spesa e devono tendere prioritariamente a:

contenere l'età media del parco rotabile regionale aumentando l'utilizzazione con interventi sulla politica di manutenzione, oltre che con la costruzione e l'ammodernamento di officine e di autorimesse per il ricovero del materiale;

introdurre tecnologie innovative connesse alla realizzazione del sistema tariffario integrato regionale ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del T.P.L.;

aumentare la qualità dei servizi mediante l'introduzione di nuove tecnologie di esercizio e di controllo;

favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche;

incentivare l'integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio;

favorire l'attuazione di provvedimenti di razionalizzazione del traffico urbano con la previsione di investimenti mirati per i mezzi e le tecnologie da porre in esercizio, prevedendo anche l'introduzione di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

introdurre mezzi di trasporto alternativi al tradizionale trasporto su gomma e che si avvalgono di tecnologie di costruzione e di instradamento innovative.

Art. 2.

Destinazione dei contributi

1. Per la realizzazione delle finalità elencate nel comma 2 dell'art. 1 i contributi per investimenti in conto capitale sono destinati:

a) alla costruzione, all'ammodernamento, all'ampliamento ed al completamento di autostazioni e di impianti atti all'interscambio della mobilità di persone secondo i criteri previsti dalla programmazione dei trasporti;

b) alla realizzazione ed ammodernamento di officine e di rimesse, al rinnovo delle relative attrezzature anche in adeguamento alle nuove normative;

c) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto pubblico di persone anche a trazione elettrica o ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

d) all'acquisto di tecnologie di esercizio e di controllo per il miglioramento degli standards qualitativi;

e) all'introduzione di nuove tecnologie informatiche di esercizio sui mezzi adibiti al T.P.L. in collegamento con un sistema centrale, per il controllo in tempo reale dei loro percorsi e dell'utenza servita, per migliorare l'informazione a bordo e presso le fermate, e per l'introduzione dell'integrazione tariffaria;

f) all'implementazione di un sistema informativo regionale del T.P.L.

2. Gli investimenti regolamentati agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge attengono sempre all'esercizio dei servizi minimi di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 59/1997. Solo nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del T.P.L. relative a tutti i servizi attualmente gestiti e oggetto di contribuzione regionale. Dopo tale definizione saranno considerati solo i dati dei servizi minimi essenziali.

Art. 3

Mobilità delle persone con ridotte capacità motorie

1. La garanzia della mobilità delle persone con ridotte capacità motorie viene assicurata per quanto riguarda gli impianti fissi e le infrastrutture di trasporto dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», e per quanto riguarda il materiale rotabile da meccanismi di incentivazione aggiuntivi sulle quote di finanziamento regionale prevista per gli interventi di cui all'art. 7.

Art. 4.

Pianificazione degli investimenti

1. Il consiglio regionale adotta il piano degli investimenti di cui all'art. 2 entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e può prevedere alternativamente solo alcune forme di intervento o prevederle tutte in armonia con gli indirizzi della posizione regionale di settore e generale, come definita dal quadro normativo generale vigente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2. Il tetto della contribuzione regionale per le forme di intervento previste dall'art. 2 non può superare le misure sottoriportate:

per gli investimenti di cui alla lettera a) 50% del totale IVA esclusa;

per gli investimenti di cui alla lettera b) 50% del totale IVA esclusa;

gli investimenti di cui alla lettera c) sono erogati in base ai riparti finanziari previsti nei successivi articoli 7, 8, 9;

per gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) 75% del totale IVA esclusa o maggiori percentuali stabilite nel programma di cui all'art. 11 comma 2 della presente legge.

Art. 5

Investimenti di cui alla lettera a)

1. La realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale è subordinata all'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale di settore e generale come definita dal quadro normativo generale vigente e sarà oggetto di un apposito piano di investimenti.

2. Il piano di investimenti stabilirà le proprietà di intervento anche in relazione alla realizzazione delle politiche di integrazione di rete e tariffarie, con particolare attenzione alle strutture atte all'interscambio della mobilità delle persone.

3. Le quote finanziarie di intervento saranno stabilite nel tetto massimo stabilito al comma secondo dell'art. 4 nei vari piani di intervento annuali in base al generale principio del cofinanziamento e della funzionalità degli interventi, anche se realizzati per lotti successivi. Il cofinanziamento sarà previsto sempre al netto di IVA.

Art. 6

Investimenti di cui alla lettera b)

1. I contributi per la realizzazione, compreso l'acquisto, ed ammodernamento di officine e di depositi e per il rinnovo delle relative attrezzature sono erogati nella misura massima del 50% IVA esclusa e non possono superare il tetto massimo di spesa di L. 500.000.000 per la realizzazione ed ammodernamento di officine e di depositi e di L. 50.000.000 per le attrezzature ed interventi di adeguamento alle normative tecniche e sulla sicurezza.

2. I soggetti richiedenti dovranno optare annualmente per uno solo dei tre interventi previsti al comma 1 con l'avvertenza che per ammodernamento di depositi ed officine si intende prioritariamente l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e che la manutenzione ordinaria e straordinaria non costituiscono oggetto di contributo regionale.

3. Nell'esame delle domande di investimento si adottano gli stessi criteri individuati per l'assegnazione dei contributi per investimenti di cui alla lettera c) con sostituzione della percentuale dei veicoli già finanziati con un valore percentuale espressivo dei finanziamenti già ottenuti in base a precedenti programmi regionali per interventi già realizzati.

4. I contributi suddetti verranno assegnati in base a tre graduatorie diverse:

per la realizzazione o l'acquisto in aree già destinate ad insediamenti urbanistici;

per l'ammodernamento;

per il rinnovo delle attrezzature.

5. La priorità di intervento sulle tre tipologie verrà stabilita ogni anno con possibilità anche di intervenire con una sola modalità o comunque di modulare le disponibilità finanziarie sui tre tipi di intervento in modo diversificato.

6. La domanda d'investimento dovrà essere corredata:

a) della relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che compri la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento con eventuale evidenziazione dei lavori eseguibili entro l'anno di competenza e, se necessario, negli anni successivi e della relativa spesa;

b) degli elementi atti a stabilire le caratteristiche, i costi e la fattibilità dell'acquisto, dell'intervento di costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito, quali il preliminare di compravendita, la disponibilità dell'area o del fabbricato, lo stato di progettazione, l'importo delle spese, le autorizzazioni edilizie, la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

Art. 7

Investimenti di cui alla lettera c) dell'art. 2

1. I contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivi di persone sono destinati dai programmi di cui all'art. 4 comma 1, alle sottoriportate forme di intervento:

1) svecchiamento parco macchine aziendale circolante con più di quindici anni con sostituzione ed estromissione dei mezzi obsoleti dall'esercizio del T.P.L. nel territorio regionale;

2) potenziamento parco macchine aziendale;

3) programmi di inserimento nel T.P.L. di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

4) programmi di inserimento di filobus;

5) programmi di inserimento di autobus snodati e autobus bipiani per risolvere il problema dell'inquinamento e della congestione, nelle aree metropolitane, nei centri urbani maggiori, e nelle fasce orarie di maggiore domanda in tutto il territorio regionale;

6) programmi di potenziamento di veicoli corti o cortissimi anche a trazione elettrica necessari per assicurare la mobilità nei centri urbani per i quali siano intervenuti provvedimenti di limitazione della circolazione privata.

2. I piani di investimento annuali possono alternativamente prevedere solo alcune o tutte le forme di intervento in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Comunque le quote riservate alle forme di investimento di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 non possono superare la quota del 5%, per ciascuna forma di intervento, delle risorse finanziarie annualmente disponibili. I criteri di intervento e le modalità di finanziamento saranno stabilite nei relativi piani di investimento, le contribuzioni saranno previste sempre al netto di IVA.

3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1, punti 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione comunale dovrà sempre tenersi conto della necessaria correlazione con la programmazione degli enti locali interessati alla loro attuazione. Saranno esclusi dai programmi gli enti locali tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 che non abbiano ottemperato all'approvazione degli stessi. In assenza di obbligo di approvazione del PUT i programmi dovranno comunque essere approvati con appositi atti programmatori della mobilità e del traffico degli organi comunali competenti affinché ne sia accertata la fattibilità e la valutazione del rapporto costo-benefici. La presentazione dei programmi sarà di competenza dei soggetti esercenti i servizi.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 punti 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione regionale, i programmi dovranno essere corredata da una relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che compri la necessità, la convenienza ed economicità dell'intervento, con evidenziazione dei dati di frequentazione delle linee e corse interessate in appositi modelli elaborati dal settore trasporti.

5. Tutti i contributi per acquisto di mezzi collettivi di persone previsti al comma 1 del presente articolo saranno decurtati di una percentuale del 20% nel caso che l'impresa assegnataria degli stessi voglia utilizzare i mezzi acquistati con contributo regionale adibiti al trasporto pubblico locale anche per effettuare il servizio di noleggio, come regolamentato dall'art. 14, comma 3, della presente legge.

La dichiarazione sull'utilizzo o non utilizzo dei mezzi a tal fine sarà resa dalla Impresa all'atto della presentazione della domanda di investimento.

Art. 8.

Svecchiamento parco aziendale lettera c)

1. L'assegnazione dei contributi previsti all'art. 7 n. 1 della presente legge è stabilita annualmente in base ai seguenti criteri:

- 1) età media maturata dal parco veicolare;
- 2) percorrenza effettuata dal parco veicolare;
- 3) percentuale di veicoli già finanziati da precedenti programmi regionali come criterio di ponderazione rispetto ai due precedenti.

2. Nell'ambito di tale riparto finanziario percentuale i soggetti aventi diritto potranno avanzare domanda di investimento per l'acquisto di autobus tenendo presente che la spesa sovvenzionabile per l'acquisto di ciascun mezzo non potrà comunque superare i tetti massimi stabiliti per le varie tipologie in ciascun piano annuale in base alla media dei listini prezzi vigenti al 1° gennaio di ogni anno. L'importo dell'IVA viene escluso sia dal calcolo dei tetti che dal calcolo dei contributi.

3. L'entità del contributo potrà essere elevata rispetto al tetto di spesa previsto dal comma 2 del presente articolo nella misura massima stabilita in ogni piano annuale degli investimenti in relazione a dotazioni dei veicoli che favoriscano la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie.

4. La domanda di investimento deve essere presentata nei termini fissati dal piano annuale, conformemente alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi. Essa deve essere corredata dalla documentazione che il settore trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, compatibile con la dotazione hardware prescritta.

Art. 9.

Potenziamento parco macchine aziendale lettera c)

1. Le procedure per l'assegnazione dei contributi per il potenziamento del parco macchine aziendale saranno stabilite nel programma annuale degli investimenti sulla base dei seguenti dati e criteri:

- 1) parco consistenza aziendale in esercizio;
- 2) percorrenze effettuate annualmente dall'azienda;
- 3) rapporto tra il parco aziendale e le percorrenze;
- 4) rapporto con le percentuali medie delle percorrenze delle altre aziende;
- 5) percentuali percorrenze effettuate in zone classificate montane, in zone urbane ed in altre zone.

2. Per l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le modalità di finanziamento previste nel comma 2 e 3 del precedente articolo 8.

3. I contributi verranno assegnati in base a due graduatorie diverse:

per il potenziamento dei parchi delle aziende che esercitano il T.P.L. in zone urbane;

per il potenziamento dei parchi delle aziende che esercitano il T.P.L. al di fuori delle zone urbane.

Ai fini del presente intervento la percorrenza si definisce urbana in quanto di concessione comunale; le altre percorrenze verranno considerate come effettuate in zone non urbane.

4. La domanda di investimento deve essere presentata nei termini fissati dal piano annuale, conformemente alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi. Essa deve essere corredata dalla documentazione che il settore trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, compatibile con la dotazione hardware prescritta.

5. L'inserimento in un piano di svecchiamento del parco aziendale di cui all'art. 8 non esclude la possibilità di inserimento nel piano di potenziamento per la stessa annualità. Invece l'inserimento sia in uno dei programmi di intervento di cui ai punti 3, 4, 5, 6 dell'art. 7 che in un piano di potenziamento richiederà una opzione da parte dell'azienda interessata. L'opzione non sarà necessaria solo nel caso in cui i programmi speciali ed il piano di potenziamento riguardino distintamente le percorrenze urbane e quelle non urbane come definite al comma 3 del presente articolo.

Art. 10

Investimenti di cui alla lettera d)

1. I contributi per l'acquisto di nuove tecnologie di esercizio e di controllo, al di fuori di quelli previsti nel progetto di cui all'art. 11, saranno distribuiti in relazione proporzionale alla dimensione del parco aziendale ed alle percorrenze gestite ed in ragione inversa ai finanziamenti già ottenuti in base a programmi regionali ed alla vetustà dei mezzi su cui installare le tecnologie.

2. Nell'ambito dei riparti percentuali di spesa di cui al comma 1 del presente articolo la spesa sovvenzionabile per l'acquisto di ciascuna tecnologia di esercizio e di controllo non può superare il 75% del prezzo di listino IVA esclusa.

Nel piano degli investimenti potrà essere inoltre fissato un tetto massimo percentuale di finanziamento valido per tutte le aziende in relazione alle risorse disponibili.

3. Alla domanda di investimenti dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle tecnologie di esercizio e di controllo con le caratteristiche funzioni ed il preventivo di spesa e tutta la documentazione che il settore trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, in relazione alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi.

Art. 11

*Investimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2:
Informatizzazione del sistema trasporti della Regione Abruzzo*

1. Il settore trasporti ai fini della razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuato e dell'integrazione di rete e tariffaria, ed in vista della predisposizione di studi preliminari alla redazione del piano regionale trasporti provvede, di concerto con il settore informatica studi e legislazione della Regione Abruzzo e con gli enti locali destinatari della delega in materia di trasporti di cui al decreto legislativo n. 422/1997, alla realizzazione di un progetto di informatizzazione del settore articolato nelle seguenti fasi:

- a) raccolta dati sulle percorrenze concesse attraverso i programmi di esercizio;
- b) definizione della rete attraverso la realizzazione del grafo della rete delle strade percorse dalle modalità di trasporto, avvalendosi della rappresentazione che utilizza nodi ed archi;
- c) individuazione delle linee;
- d) caricamento degli orari delle corse;
- e) elaborazione di un programma di gestione, su supporto informatico, del grafo di rete, delle linee e degli orari;
- f) raccolta, su supporto informatico, di dati finanziari, sulla gestione delle aziende esercenti il T.P.L. sulla base di un modello predisposto dal settore e compilato dall'azienda concessionaria;
- g) elaborazione di un programma di gestione dei dati finanziari;
- h) analisi della domanda potenziale di mobilità e della domanda espressa;
- i) rimodulazione dell'offerta di T.P.L. sulla base dell'analisi della domanda;
- j) collegamento con il servizio informatica del centro elaborazione dati della direzione generale della M.C.T.C.

2. Le caratteristiche tecniche, le modalità, le finalità dei programmi da elaborare per la raccolta e la gestione dei dati, e tutti gli altri elementi necessari alla definizione del programma, articolato in fasi temporali e geografiche, saranno stabiliti con delibera di giunta regionale. La giunta regionale potrà anche prevedere di finanziare una attività di studio preliminare all'attuazione del programma che ne definisca una prefattibilità tecnica.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per l'eventuale attività preliminare di cui al comma 2 possono essere attivati dal settore trasporti gruppi di lavoro misti con la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'integrazione di rete e tariffaria prevedendo anche l'inserimento di società di consulenza e di esperti della materia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al coinvolgimento delle università nei gruppi di lavoro.

4. Non più del 5% dell'importo annuale del piano di investimenti può essere destinato alla realizzazione del progetto di informatizzazione di cui al comma 1 del presente articolo ed alla introduzione delle correlate tecnologie di controllo presso il settore trasporti della Regione Abruzzo oltre che presso le aziende e sui mezzi del parco rotabile regionale destinati al T.P.L.

Per il primo anno di attuazione, in relazione alla necessità di avviare la fase di impostazione generale e di eventuale acquisizione delle tecnologie necessarie attraverso le linee guida di un progetto di prefattibilità, la quota finanziaria può, previa predisposizione di un adeguato piano finanziario, essere elevata sino al 10%.

5. Al fine di assicurare la gestione unitaria delle informazioni sul servizio di T.P.L. sarà istituito presso il servizio programmazione dei trasporti un centro informatico collegato con gli enti locali destinatari della delega in materia di trasporti di cui al decreto legislativo n. 422/1997 a cui le aziende che svolgono T.P.L. devono far pervenire tutti i dati relativi al servizio svolto.

6. Le modalità di assicurazione di tali obblighi saranno stabilite nel programma di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Le aziende esercenti il T.P.L. sono tenute, pena la sospensione della erogazione dei contributi regionali erogati a qualsiasi titolo, commisurato al periodo di tempo entro il quale risultano inadempienti, a fornire tutti i dati richiesti dal settore trasporti nell'ambito dell'operazione descritta nei commi precedenti.

8. Il settore trasporti promuove, direttamente o di concerto con gli enti locali, con le imprese di trasporto e con le associazioni dei consumatori, azioni di studio, campagne informative e promozione della mobilità, di sviluppo dei servizi di informazione all'utenza ed in generale delle politiche di marketing rivolte al miglioramento della offerta del trasporto pubblico locale. A tal fine il settore trasporti della giunta regionale, con proposta di deliberazione può predisporre apposito programma, utilizzando ogni anno fino al 2% delle risorse destinate allo sviluppo degli investimenti accantonate in un apposito capitolo di spesa denominato «Interventi per lo studio e lo sviluppo di azioni di promozione della mobilità pubblica».

Art. 12.

Istruttoria ed emanazione degli atti

1. La giunta regionale, su proposta del componente la giunta, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, determina quali spese sono ammissibili e finanziabili previa istruttoria delle domande di contributo. Tale termine può essere prorogato in caso di particolari esigenze istruttorie.

2. Il settore trasporti, dispone l'erogazione dei singoli contributi e gli importi relativi, in relazione alla consegna dei mezzi, o alla consegna delle attrezzature e tecnologie di esercizio, o alla misura delle obbligazioni maturate risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero al trasferimento della proprietà, se trattasi di beni immobili. Le relative modalità sono stabilite nei provvedimenti di approvazione dei piani di investimento.

3. Le modalità di spesa e di erogazione per il programma di cui all'art. 11 saranno stabilite nella delibera di approvazione in conformità alla normativa statale e regionale vigente.

4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.

5. I contributi relativi all'art. 8 saranno revocati nel caso in cui venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale contemporaneamente all'ammissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano.

6. Qualora le aziende non forniscano puntualmente tutti i dati richiesti per la formulazione delle graduatorie o questi siano palesemente inesatti con ordinanza dirigenziale, previo confronto istruttorio con le ditte interessate, può essere disposta l'inammissibilità delle domande di investimento.

7. In ogni caso verranno revocati tutti i contributi previsti nella presente legge in presenza di dichiarazioni false o mendaci che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento.

8. L'erogazione di tutti i contributi per investimenti è subordinata all'applicazione, da parte delle aziende, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Art. 13.

Procedure relative agli impianti fissi

1. Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione da realizzare da parte dei concessionari di pubblici servizi di T.P.L. relative agli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, sono soggette alle normative di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 come modificata dalla legge 2 giugno 1995 n. 216 in forza dell'art. 2 commi 1 e 2 della stessa legge.

2. Per quanto riguarda la nomina dei collaudatori si applicano le disposizioni della legge regionale n. 62/1976.

3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di collaudo sono a carico del beneficiario del contributo.

Art. 14.

Destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo

1. Per ottenere la materiale erogazione dei contributi per investimenti previsti nella presente legge è necessario che i soggetti destinatari dell'intervento presentino un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'assessorato ai trasporti, la destinazione d'uso dei beni:

1) per cinque anni per quanto attiene alle tecnologie di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;

2) per il tempo previsto dal programma di intervento per quanto riguarda le tecnologie relative al progetto di informatizzazione di cui all'art. 9;

3) per dieci anni per quanto riguarda il materiale rotabile, per venti anni o per eventuali periodi superiori o inferiori stabiliti in sede di approvazione dei rispettivi interventi per il materiale rotabile filoviario, da annotare sul documento di proprietà previsto dalle normative vigenti;

4) per dieci anni per le attrezzature ed impianti di officina, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni dell'assessorato ai trasporti;

5) per venti anni o per eventuali periodi superiori o inferiori stabiliti in sede di approvazione dei rispettivi interventi per quanto attiene gli impianti fissi, i depositi e le infrastrutture.

2. Le modalità dell'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dei beni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 del precedente comma, la fissazione degli oneri finanziari connessi, nonché il regime dei beni oggetto dei vincoli di cui al comma 1 del presente articolo in caso di cessazione delle attività aziendali a qualsiasi titolo, saranno disciplinate con apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Le modalità dell'autorizzazione da parte della Regione Abruzzo e degli enti delegati, all'impiego di autobus di linea adibiti al trasporto pubblico locale, al servizio di noleggio, saranno disciplinate con il regolamento di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 15.

Incentivazione di forme associative

1. La Regione Abruzzo promuove, ai fini della razionalizzazione del trasporto pubblico locale, l'aggregazione delle aziende che operano negli stessi bacini di traffico attraverso una incentivazione finanziaria annua pari al 10% dei contributi di esercizio, per cinque anni a partire dall'anno successivo alla definizione degli assetti societari.

2. L'aggregazione nell'ambito degli stessi bacini di traffico ha il fine di conseguire l'integrazione di rete e tariffaria delle aziende di trasporto minori e l'innalzamento degli standard qualitativi dei servizi e dovrà essere approvata con deliberazione della giunta regionale su proposta del servizio programmazione del settore trasporti.

3. La contribuzione sarà attribuita in base al totale dei chilometri gestiti dopo l'aggregazione e sulla base della media dei costi standard delle singole aziende, fino alla definizione del nuovo costo standard aziendale.

4. In caso di riassetto della gestione del T.P.L. o di politiche modificative delle attuali forme di contribuzione, l'incentivazione sarà attribuita con criteri sostitutivi fino allo scadere dei cinque anni.

5. Il tetto massimo della incentivazione prevista dal comma 1 del presente articolo è pari a L. 200.000.000 annui, qualsiasi sia il numero delle ditte associate ed il totale dei chilometri gestiti. L'intervento può essere attivato solo dalle aziende che esercitano il T.P.L. su concessione comunale o regionale per massimo 500.000 chilometri. L'azienda aggregata può invece superare tale tetto massimo di chilometri fermo restando il tetto massimo di finanziabilità pari a 200.000.000.

6. Per le suddette finalità si utilizzeranno i fondi stanziati annualmente sul capitolo 181511 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, sul quale gravano i contributi di esercizio alle aziende esercenti il T.P.L.

Art. 16.

Norme sulla integrazione tariffaria

1. La giunta regionale, allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede alla individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all'utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone nel territorio regionale.

2. In via sperimentale l'integrazione di cui al precedente comma può realizzarsi mediante apposita convenzione tra le aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla Regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio per l'esercizio 1998 ed afferenti al settore trasporti.

2. La presente legge non comporta, quindi, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli articoli 51, 52, 53, 54, 55 della legge regionale 9 settembre 1983 n. 62, e l'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 74.

2. È abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 14 della presente legge, l'art. 35 della legge n. 62/1983 e le sue successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0231

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 154.

Approvazione a sanatoria dei programmi di cui alla legge regionale n. 59/1982, per l'attività svolta da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo nel profilo 1986-1992, con liquidazione del relativo compenso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, al fine di evitare sofferenze finanziarie all'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo, a sanatoria delle attività già espletate dallo stesso negli anni 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 e 1992, approva le indagini realizzate dall'Istituto in parola e presentate alla giunta regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, riferiti ai pregressi esercizi 1986, 1992 quantificato in L. 600.000.000, si provvede con quota parte degli stanziamenti iscritti al cap. 291620 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1998.

2. L'impegno, la liquidazione ed il pagamento verranno disposti con ordinanza dirigenziale ai sensi della legge regionale n. 34/1996 art. 8.

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0232

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 155.

Interventi a favore delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e procedure*

1. Per la celebrazione del Grande Giubileo del 2000, in considerazione della prevista affluenza di pellegrini che interesserà anche l'Abruzzo, la Regione promuove interventi di potenziamento e riqualificazione delle strutture nel settore della ricettività a basso costo o in comunità religiose, comprese le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono concessi finanziamenti in conto capitale, fino a totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, in favore dei soggetti pubblici o istituti e comunità religiosi, titolari di progetti di ricettività povera, esecutivi alla data di pubblicazione della presente legge ed ubicati in località mete di pellegrinaggi non inferiori a 400.000 pellegrini l'anno tra quelle individuate nel protocollo d'intesa Regione-Conferenza episcopale Abruzzo e Molise. Sono concessi contributi in conto capitale per un importo non superiore ai 700 milioni e per un massimo del 10% dell'ammontare della somma prevista dalla norma finanziaria, in favore degli Istituti religiosi, che effettuino interventi per la realizzazione di strutture ricettive a basso costo e che siano dello stesso ordine degli Istituti religiosi ubicati nelle mete religiose già individuate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rep. n. 115 e che siano impegnati in programmi di formazione dei giovani dei paesi europei ed extraeuropei.

3. Sono concessi, inoltre, contributi in conto interessi in favore di soggetti privati che effettuino interventi di recupero dell'edilizia minore per la realizzazione, mediante riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera di cui ai commi successivi.

4. È data priorità agli interventi localizzati nei comuni attraversati dagli itinerari giubiliari approvati con deliberazione della giunta regionale. Nei suddetti comuni è possibile la realizzazione di interventi da parte di privati, così come previsto dal comma 6 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270. In tale caso, l'accesso alle procedure è previsto per le richieste di interventi presentate alla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 270/1997 e non ammesse al finanziamento di cui all'art. 1, comma 1 della suddetta legge.

5. Sono consentiti, con le modalità di seguito previste, interventi per la realizzazione di strutture alberghiere di limitata ricettività, anche in deroga alle norme edilizie ed urbanistiche degli strumenti di pianificazione comunali, con un massimo di 30 posti letto, purché in strutture edilizie esistenti o fabbricati rurali abbandonati o comunque non più necessari alla conduzione del fondo.

6. La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui sopra, costituisce titolo di compatibilità urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonché di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie ivi contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorché alla stessa concorrano opere interne; comporta, altresì, deroga ai regolamenti di igiene,

purché l'altezza media dei locali non sia inferiore a metri 2,50 e sia comunque accertata la sussistenza di idonei presidi di ventilazione forzata che assicurino adeguata areazione.

7. È fatta salva, comunque, l'osservanza dei procedimenti in tema di concessione edilizia e/o autorizzazioni e di acquisizione del nullaosta per la protezione dei beni ambientali, delle disposizioni di cui alla legge n. 1089/39 e di quelle dettate dal legislatore nazionale sui parchi, nonché in tema di esercizi pubblici riguardo alle caratteristiche e condizioni ubicazionali.

8. Il finanziamento del progetto comporta imposizione del vincolo assoluto di destinazione per dieci anni; è esclusa, pertanto, diversa utilizzazione ancorché l'attività di ristorazione e di ricettività risulti cessata per qualsiasi ragione.

9. Qualora l'intervento sia previsto in uno o più locali, ricompresi in un più ampio complesso edilizio, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la straordinaria, il restauro e/o il risanamento conservativo; se, per contro, le opere riguardino un intero fabbricato, è consentita la ristrutturazione edilizia, purché realizzata con fedele ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 lettera e) della legge regionale n. 47/1990.

10. Per gli interventi sul patrimonio edilizio in zone rurali deve essere documentato, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi di edifici abbandonati e/o non più necessari al servizio del fondo.

11. Conseguita la nuova destinazione d'uso non è consentito supplire agli spazi utilizzati per la finalità di ristorazione e di ricettività con la richiesta di nuove costruzioni ripristinatorie.

12. È ammessa la realizzazione di strutture di ristorazione quali ristoranti, trattorie, trattorie tipiche, nel rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio, a servizio dell'attività ricettiva che si intende porre in essere o incentivare ai sensi della presente legge.

13. È ammessa, inoltre, la realizzazione di opere edilizie aggiuntive alle strutture di cui al comma 5, anche già esistenti, nei casi seguenti:

a) opere di riqualificazione riguardanti gli adeguamenti alle norme legislative relative alla eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali e le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti;

b) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

c) impianti tecnologici e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici.

14. Le spese necessarie per l'allacciamento alle pubbliche reti idriche, elettriche e telefoniche sono assistibili nel limite massimo del 25% dell'investimento totale programmato.

15. I costi per spese professionali corrispondenti alle vigenti tariffe sono assistibili nella misura massima del 10% della spesa ammessa a contributo.

16. La presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti privati di cui al comma 3 è consentita esclusivamente a coloro che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull'immobile oggetto dei benefici di legge.

Art. 2.*Contributo in conto interessi*

1. Per gli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 1 della presente legge sono concessi contributi per l'abbattimento di 4 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico-alberghiero.

2. L'importo dell'investimento ammissibile per ciascun intervento non può essere superiore a lire un miliardo.

3. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 30 milioni.

4. A richiesta dell'interessato, il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. Sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo anche gli interventi iniziati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

6. Le opere ammesse a finanziamento devono essere completate entro il 30 novembre 1999, a pena di revoca del contributo erogato con conseguente recupero delle somme versate.

7. Gli uffici regionali e comunali preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta, onde consentire l'ultimazione degli interventi di cui alla presente legge entro il termine indicato al comma precedente, istruiscono le pratiche relative entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

Fondo di dotazione finanziaria

1. Per la finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Finanziaria regionale abruzzese S.p.a. di seguito denominata F.I.R.A., un fondo con dotazione complessiva di lire 12 miliardi.

2. La predetta dotazione finanziaria viene trasferita alla F.I.R.A. a seguito di stipula di apposita convenzione con la Regione. La F.I.R.A. dovrà gestire il fondo con una propria contabilità separata.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 la F.I.R.A. stipula apposite convenzioni con istituti bancari per la concessione a favore dei richiedenti dei mutui agevolati.

4. Per la verifica dei requisiti dei richiedenti i benefici finanziari, viene istituita una commissione tecnica mista della quale fanno parte il dirigente regionale del Servizio strutture turistiche, o suo delegato, e due rappresentanti della F.I.R.A..

Art. 4.

Spese di attuazione e di gestione del fondo

1. Alla F.I.R.A., viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo (IVA esclusa) dell'intera dotazione.

2. Per far fronte alle spese di gestione, la F.I.R.A. può disporre fino al 3% annuo del fondo stesso, con obbligo di rendicontazione. La copertura di tali oneri è assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.

3. La F.I.R.A. S.p.a. è tenuta, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 7 a presentare al settore regionale competente, per l'approvazione da parte della giunta regionale, il rendiconto delle somme di cui all'art. 3 della presente legge.

4. Le somme residue, comprensive degli interessi che vanno a maturare sul fondo, devono essere restituite dalla F.I.R.A. alla Regione Abruzzo.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge vanno presentate alla F.I.R.A., con le modalità stabilite dalla giunta regionale con apposita deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente la giunta individua altresì:

il riparto delle risorse finanziarie tra gli interventi previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 1;

le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti e dei contributi prevedendo anche l'erogazione a saldo ad avvenuto inizio dell'attività con la possibilità di affidarne la gestione ad un'impresa turistica diversa dal beneficiario;

la documentazione da allegare a corredo delle domande e a consuntivo dei lavori e delle forniture;

le modalità di formazione delle graduatorie.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono approvati anche uno o più avvisi pubblici che dovranno essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo entro i successivi trenta giorni.

Art. 6.

Divieto di cumulo dei contributi

1. Per la stessa tipologia di intervento non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione europea, dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili di proprietà dei privati, per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

2. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

3. Per quanto attiene alla revoca dei contributi concessi, alle modalità di recupero dei contributi erogati e alla anticipata estinzione del vincolo di destinazione si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

4. I provvedimenti di cui al comma precedente sono di competenza del dirigente del Servizio strutture turistiche.

Art. 8.

Istituzione capitolo

1. Nel bilancio preventivo della Regione è iscritto il capitolo intitolato «Finanziamento del Consorzio Giubileo Abruzzo 2000», la cui dotazione finanziaria verrà determinata per l'anno 1999 e per gli anni successivi con legge di Bilancio.

Art. 9.

Norma Finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12 miliardi, si fa fronte con le disponibilità finanziarie scaturite dal minor utilizzo di fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, già destinati al finanziamento della legge regionale 30 novembre 1989, n. 99 e che saranno reiscritti sul capitolo 242420 di nuova istituzione al sett. 24, tit. 2, cat. 4, denominato: «Costituzione presso la F.I.R.A. di un Fondo speciale per benefici finalizzati agli interventi di potenziamento di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000» con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 12 miliardi, dopo l'operazione di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con prelevamento dal cap. 242999 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale di bilancio n. 4 del 3 febbraio 1998.

Art. 10

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0233

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 156.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1991, n. 13 concernente: «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 (funzionamento) della legge regionale 14 marzo 1991, n. 13 concernente: «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» sono apportate le seguenti modifiche:

il 3° comma e così sostituito:

«3. Il comitato ha sede presso il consiglio regionale, da cui dipende funzionalmente, e può riunirsi anche in sede diversa qualora se ne ravvisi la necessità».

È aggiunto il seguente 4° comma:

«4. L'attività del comitato è assistita ai fini del coordinamento e del raccordo con il consiglio regionale, dal servizio informazione, Stampa e P.R.».

Art. 2.

L'art. 10 (Indennità) della legge regionale 14 marzo 1991 n. 13 concernente: «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» è così sostituito:

«1. Ai componenti del comitato vengono corrisposte le indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 8 giugno 1993 n. 24 così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Competono, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione di cui all'art. 11 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 24 come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1994 n. 89 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Competono, inoltre, nel caso che i componenti si rechino fuori del territorio regionale o all'estero le indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A, allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, oltre al rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 12 e seguenti della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e delle spese documentate mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri alle condizioni previste all'art. 9, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0234

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 157.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 1° giugno 1996, n. 29 «Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento e variazione di bilancio

1. All'art. 20 della legge regionale 1° giugno 1996, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

«Le deliberazioni di assestamento e variazioni di bilancio dell'ARSSA, non contemplate dall'art. 41 della legge regionale n. 81/1977, sono approvate con deliberazione della giunta regionale».

2. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1996 è così sostituito:

«I posti vacanti nella pianta organica della Regione e dell'ARSSA possono essere coperti mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998».

3. All'art. 1 della legge regionale n. 29/1996 è aggiunto il seguente comma:

«6. La Regione e l'ARSSA possono attivare altresì procedure di comando secondo le vigenti disposizioni di legge».

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1998

FALCONIO

99R0235

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 158.

Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità, soggetti e settore d'intervento

La Regione Abruzzo concede contributi annuali costanti, ventennali a favore delle province ai fini dell'assunzione di mutui per il completamento, la ristrutturazione, nonché la manutenzione straordinaria diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici scolastici sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, trasferiti ai sensi dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e non inseriti nel «Piano generale triennale» di cui alla stessa legge n. 23/1996.

Art. 2.

Contributi regionali

I contributi di cui all'art. 1, determinati in misura non superiore al 50% della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla cassa DD.PP., sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo.

In caso di variazione dei tassi di ammortamento le province possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempreché vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista al comma 1.

Art. 3.

Assunzione mutui

Per il finanziamento degli interventi sui propri edifici scolastici le province devono contrarre mutui con la cassa DD.PP. o con altri istituti di credito abilitati. (1)

Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:

adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'istituto mutuante;

deliberazione provinciale di approvazione del progetto definito delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici;

deliberazione provinciale di assunzione del mutuo.

I contributi in rate semestrali sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998, trasmessa dalle province direttamente all'istituto mutuante.

Il saldo del mutuo è erogato dall'istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti regione-provincia, nel rispetto della normativa vigente, approvato dall'amministrazione provinciale ed omologato con atto del dirigente della struttura competente del settore LL.PP. e politica della casa.

Art. 4.

Termini temporali, prescrizioni e vincoli

Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano appaltati entro dodici mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale.

Le province sono tenute a trasmettere alla Regione, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Trascorso tale termine con provvedimento del dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I termini previsti ai commi precedenti possono essere prorogati, per gravi motivi, con provvedimento della giunta regionale.

Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriери delle province, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

Art. 5.

Utilizzazione somme disponibili

Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, le province, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite dandone comunicazione anche alla Regione.

Art. 6.

Monitoraggio ed indagini

Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province sono tenute a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

Art. 7.

Pareri tecnici

I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo e le loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., settore LL.PP. ai sensi della legge regionale n. 43/1976, quando l'importo dei lavori superi i tre miliardi di lire.

Le varianti progettuali relative ai lavori di importo superiore, a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme, che non comportano scelte tecniche-operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP.

Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta avanzata al servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa; decorso infruttuosamente tale termine si prescinderà dal parere stesso.

Nessun ulteriore parere regionale è richiesto per il successivo affidamento consegna ed esecuzione delle opere.

Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico della provincia, che ne curerà la copertura con propri fondi.

Art. 8.

Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi

I contributi regionali di cui all'art. 1 vengono ripartiti:

il 50 per cento in parti uguali per ciascuna provincia;

il 40 per cento in proporzione diretta alla popolazione scolastica frequentante gli istituti superiori di ciascuna provincia quale risulta dai dati ufficiali forniti dai provveditorati agli studi e riferiti all'anno scolastico antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge;

il 10 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone svantaggiate di ciascuna provincia, quale risulta dall'allegato alla direttiva del consiglio della Comunità europea n. 75/268 del 28 aprile 1975.

Con provvedimento dirigenziale si provvede al piano di riparto ed all'impegno della relativa spesa.

Art. 9.

Collaudazione e vigilanza

La nomina della commissione di collaudo è di esclusiva competenza della giunta regionale - su proposta del Settore LL.PP. - ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62, quando l'importo dei lavori sia superiore a tre miliardi di lire, per importi inferiori provvede direttamente la provincia interessata.

Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 1.000.000.000 è ammesso, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione.

La struttura regionale competente esercita la sorveglianza sulle opere anche tramite i servizi del genio civile ed il servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa.

Art. 10.

Norma finanziaria

Per la copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.000.000.000 annuo per la durata di venti anni a decorrere dal 1998.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

99R0236

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 159.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 29/1997 recante: Interventi in favore delle comunità montane per le finalità della legge n. 93/1981.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Per l'anno 1998 la Regione Abruzzo interviene con lo stanziamento, determinato in L. 2.961.000.000, già iscritto al cap. 122440, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

4. Per gli esercizi 1999-2000, gli stanziamenti, determinati per ciascun esercizio finanziario nella misura massima stabilita dal terzo comma del presente articolo, sono iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci per le rispettive leggi di bilancio.

5. La copertura finanziaria per gli oneri previsti nel comma precedente è assicurata mediante riduzione delle quote iscritte nel sett. 12 del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio 1998.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0237

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 160.

Rifinanziamento per l'anno 1998 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99, inerente: «Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati», così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 1976, n. 114.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99, recante: «Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati», così come parzialmente modificata dalla legge regionale 15 novembre 1996, n. 114, è rifinanziata per l'anno 1998 con uno stanziamento di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 1.000.000.000 si provvede mediante stanziamento iscritto al cap. 71613 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0238

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 161.

Erogazione di contributi straordinari a comuni della Regione per l'acquisto e la ristrutturazione di strutture da utilizzare per ogni forma di spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede ai comuni sottoelencati un contributo straordinario per l'acquisto e la ristrutturazione delle strutture a fianco indicate:

comune di Ortona (CH): acquisto e ristrutturazione «Teatro Vittoria» L. 1.000.000.000;

comune di S. Valentino (PE): acquisto e ristrutturazione ex cinema Majella L. 180.000.000;

comune di Ofena (AQ): acquisto e ristrutturazione «ex complesso Monastico S. Francesco» L. 200.000.000;

comune di Roseto (TE): ristrutturazione complesso «Villa Clemente» L. 100.000.000;

comune di Giulianova (TE): ristrutturazione «Kursab» L. 100.000.000;

comune di Trasacco (AQ): acquisto e ristrutturazione «ex Cinema Italia» L. 50.000.000;

comune di Spoltore (PE): ristrutturazione teatro «Mammuth» L. 50.000.000;

comune di Scafa (PE): acquisto e ristrutturazione «ex Circolo Savoia» L. 100.000.000;

comune di Isola del Gran Sasso (TE): acquisizione Cinema Aurora L. 70.000.000;

comune di Palena (AQ): completamento Teatro Comunale L. 50.000.000;

comune di Balsorano (AQ): acquisto e ristrutturazione ex beni ERSA per organizzazione centro ricreativo-sociale L. 100.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà ad impegnare le somme di cui all'art. 1 entro il 31 dicembre 1998.

Art. 3.

Il contributo sarà erogato dalla giunta regionale entro e non oltre tre mesi dalla richiesta del comune interessato.

Alla richiesta, da presentarsi al settore promozione culturale giunta regionale - L'Aquila, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il comune interessato dovrà allegare l'atto di acquisto dell'immobile e/o idonea documentazione attestante l'avvenuta ristrutturazione.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali interessate dovranno utilizzare le strutture per le finalità di cui alla presente legge.

Eventuale utilizzazione parziale o totale delle strutture per finalità diverse dovrà essere autorizzata dalla giunta regionale.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1998 in L. 2.000.000.000 si provvede:

quanto a L. 1.600.000.000 con lo stanziamento già iscritto al cap. 62430 del bilancio 1998;

quanto a L. 400.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del medesimo esercizio:

Cap. 62430 Titolo 2 Sez. 6 - in aumento di L. 400.000.000;

Cap. 32320 Titolo 2 Sez. 1 - in diminuzione L. 120.000.000;

Cap. 32430 Titolo 2 Sez. 1 - in diminuzione L. 280.000.000.

Art. 6.

La presente legge è applicata in via transitoria nelle more di applicazione della legge regionale n. 48/1996 per il solo esercizio 1998.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998

FALCONIO

99R0239

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 162.

Norme regolamentari del turismo itinerante.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

Art. 2.

Aree di sosta

I comuni in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città.

L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%.

L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale.

La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 giorni consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3.

Affidamento della gestione delle aree a soggetti privati

I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. Il soggetto gestore può essere anche il titolare dell'area naturale, nel cui comprensorio ricade l'intervento.

I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4.

Contributi

La Regione per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2 concede contributi in c/capitale ai comuni, dando priorità ai comuni associati ricadenti nei parchi nazionali e regionali. La giunta regionale stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

La Regione concede altresì contributi ai comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di L. 20.000.000.

Per le aree realizzate da comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a L. 25.000.000.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 maggio di ciascun anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'intervento;
- b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori;
- c) autorizzazione dell'ente parco per le aree ricadenti nei parchi nazionali e regionali.

La giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del servizio competente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Art. 6.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1998 in L. 80.000.000, si provvede apportando al bilancio 1998 le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 11424 in diminuzione L. 80.000.000.

Nello stato di previsione della spesa è istituito il cap. 242421 di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 24, tit. 2, ctg. 4, sez. 10 con uno stanziamento di L. 80.000.000.

Art. 7.

U r g e n z a

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998

FALCONIO

99R0240

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 163.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del Capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, la integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa, quale azionista della SAGA S.p.a., Società Abruzzese Gestione Aeroporto, all'aumento del capitale sociale della stessa società deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

Per il fine di cui al precedente comma, la Regione Abruzzo esercita il diritto di opzione sottoscrivendo numero 67.912,99 nuove azioni del valore nominale di lire diecimila cadauna e per un totale di L. 679.129.900.

Art. 2.

La giunta regionale provvede all'attuazione delle procedure di sottoscrizione della quota azionaria stabilita nel precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 679.129.900, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 182351 per competenze e per cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto al sett. 01, tit. 2, ctg. 4, sez. 10, il cap. 12499, con la denominazione: «Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale SAGA S.p.a.» con uno stanziamento di L. 679.129.900 per competenza e cassa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0241

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 164.

Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1996 n. 84.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 3, della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84, è così sostituito:

«3. Il programma di cui al comma precedente sarà attuato mediante:

il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati ed aree industriali od artigianali con uno stanziamento di 12,5 miliardi di lire per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo;

la concessione di contributi per il consolidamento di debiti a breve termine con uno stanziamento di 14 miliardi di L. per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo.

la realizzazione d'interventi nel settore della formazione professionale con uno stanziamento di 7 miliardi di L. per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione europea, fino ad esaurimento del fondo».

Art. 2.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 del titolo III della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84 sono sostituiti come segue:

«Art. 13 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi costituite od esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, che mantengano od incrementino la loro base occupazionale.

2. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attività previste dall'Unione europea e dalla legge n. 488/1992.

3. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente titolo le piccole e medie imprese che non abbiano già usufruito di precedenti agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi di altre leggi agevolative regionali, statali o comunitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis della presente legge.

4. La F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) è incaricata di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità».

«Art. 14 - Misura del contributo

1. L'intervento di cui al presente titolo è rivolto ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso le banche risultanti alla data del 30 settembre 1998. Per passività a breve si intende la somma delle passività verso le banche di durata originaria non superiore ai 18 mesi, che rientrino nelle seguenti categorie:

- 1) operazioni di smobilizzo crediti;
- 2) prestiti diretti;
- 3) conti correnti;
- 4) operazioni con l'estero;
- 5) operazioni con garanzie reali.

2. Le operazioni di consolidamento devono avere durata di cinque anni, oltre ad un anno di preammortamento, e possono essere effettuate da banche — previa stipula di apposita convenzione con la F.I.R.A. S.p.a. e, ai fini delle garanzie, mediante le convenzioni già stipulate con i consorzi fidi di cui all'ultimo comma del presente articolo — anche se non vantano crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.

3. La piccola o media impresa, la cui richiesta di contributo sia accolta secondo le modalità previste dal successivo art. 15, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatta di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.

4. Il tasso d'interesse applicato è stabilito dalla F.I.R.A. S.p.a. attraverso la stipula di apposite convenzioni con le banche.

5. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di L. 600 milioni per ogni impresa.

6. In caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria, il contributo viene revocato.

7. La revoca decorre rispettivamente dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento; dalla data di cessazione dell'attività; dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

8. In ogni caso la erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, della rata di finanziamento alla quale il contributo si riferisce.

9. Le garanzie ritenute necessarie per effettuare l'operazione di consolidamento, sono stabilite tra la piccola o media impresa e la banca che ha finanziato l'operazione medesima, anche con il concorso dei consorzi e cooperative di garanzie».

«Art. 15 - Modalità attuative

1. Le aziende interessate ad ottenere le provvidenze di cui al presente titolo devono inoltrare richiesta di contributo ad una delle banche convenzionate, utilizzando la modulistica fornita dalla F.I.R.A. S.p.a.; il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa richiedente e trasmesso alla banca convenzionata e per conoscenza alla F.I.R.A. S.p.a.

2. Le piccole e medie imprese, interessate ad ottenere le garanzie di cui all'ultimo comma del precedente articolo, devono rivolgersi ai consorzi e cooperative di garanzia al fine dell'istruttoria delle pratiche di consolidamento.

3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo viene vagliata dalla F.I.R.A. S.p.a. attraverso un apposito comitato di valutazione.

4. Ai membri del suddetto comitato compete un'indennità da attingere dal compenso spettante alla F.I.R.A. S.p.a., previsto dal successivo articolo 16».

«Art. 16 - Modalità d'erogazione degli incentivi

1. La F.I.R.A. S.p.a. gestisce il fondo derivante dall'attuazione della presente legge con propria contabilità separata, con l'obbligo di rendicontazione alla giunta regionale per il tramite del settore competente per materia. Gli interessi che maturano vanno ad incrementare il fondo medesimo.

2. Per le spese di funzionamento necessarie all'erogazione di suddetti contributi, ivi incluse le indennità spettanti ai membri del comitato di valutazione, viene riconosciuto alla F.I.R.A. S.p.a. un compenso pari a lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo previsto dal successivo articolo 22.

«Art. 16-bis - Norma transitoria.

1. Le imprese ammesse al consolidamento ai sensi della legge regionale n. 84 dell'11 settembre 1996 che, in base alle modifiche introdotte dalla presente legge, abbiano diritto ad ottenere i contributi per un importo superiore, possono ripresentare nuova richiesta rinunciando alla precedente. Qualora siano stati già erogati i finanziamenti, le imprese suddette possono presentare una richiesta integrativa alla precedente, per l'importo risultante dalla differenza tra quello consolidabile e quello consolidato. In quest'ultimo caso i contributi vengono erogati separatamente in relazione ai pagamenti effettuati dall'impresa e con le modalità previste.

2. Restano in vigore le convenzioni già stipulate in precedenza tra le banche e la F.I.R.A. S.p.a. la quale provvede direttamente con propria contabilità separata, con l'obbligo di rendicontazione alla giunta regionale per il tramite del settore competente per materia, all'erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 11 settembre 1996, n. 84».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0242

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 165.

Finanziamento al consorzio di bonifica centro per la costruzione di un acquedotto a servizio della zona industriale di Piano di Sacco - Città S. Angelo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 29 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo riconosce l'emergenza idrica della zona industriale in località Piano di Sacco in comune di Città S. Angelo concede un contributo in conto capitale di L. 600.000.000 al consorzio di bonifica centro per la costruzione dell'acquedotto a servizio della predetta zona industriale.

Art. 2.

Procedure di concessione e di accredito fondi

1. Alla formale concessione del finanziamento di cui all'art. 1 si provvede con ordinanza dirigenziale a seguito della presentazione, al servizio energia ed industria, della deliberazione del consorzio di bonifica centro di approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico.

2. L'erogazione del suindicato contributo regionale verrà disposta con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:

a) il 50% su presentazione, da parte del legale rappresentante del consorzio, della documentazione formale dell'aggiudicazione dell'appalto;

b) il 40% della presentazione della deliberazione con la quale il consorzio, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e degli altri oneri sostenuti, rendiconta una spesa almeno pari al 30% del finanziamento concesso;

c) il 10% a conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della deliberazione consortile di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di controllo, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra consorzio e Regione.

3. L'accreditamento delle somme viene effettuato su apposito conto speciale vincolato a favore del consorzio di bonifica centro.

4. Il consorzio progetta ed esegue le opere ammesse a finanziamento ed assume a suo carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

5. Gli amministratori ed i funzionari del consorzio beneficiario assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

Art. 3.

Procedura d'urgenza per l'appalto

1. La delibera di approvazione del progetto da parte del consorzio comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di urgenza e di indifferibilità dei lavori ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Per il progetto delle opere finanziate ai sensi della presente legge si prescinde dal parere del comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, previsto dalla legge regionale n. 43/1976. E non è necessaria l'approvazione degli organi regionali.

3. Le opere sono appaltate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti con il ricorso, qualora ritenuto necessario dal Consorzio, alle procedure di urgenza consentite.

Art. 4.

Utilizzazione somme disponibili

1. Il consorzio di bonifica centro può utilizzare, per le opere migliorative e complementari delle opere principali finanziate con la presente legge, le somme eventualmente risultanti da economie, ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di IVA, nonché gli interessi attivi maturati sul conto di cui all'art. 3, dandone comunicazione al servizio energia e industria.

Art. 5.

Collaudazione delle opere

1. In presenza di riserve avanzate dall'impresa esecutrice ovvero di contenzioso è obbligatorio il certificato di collaudo, altrimenti è ammessa la redazione del certificato di regolare esecuzione. La nomina dei collaudatori è di esclusiva competenza della giunta regionale, su proposta del settore LL.PP., ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62.

2. All'omologazione del certificato di regolare esecuzione si provvede con ordinanza del dirigente del servizio energia e industria.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di lavori pubblici, sia nazionali che regionali.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1998 in L. 600.000.000, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 232457 in diminuzione L. 150.000.000;

cap. 232323 in diminuzione L. 50.000.000;

cap. 102396 in diminuzione L. 200.000.000;

cap. 281620 in diminuzione L. 200.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario in corso è istituito ed iscritto il nuovo capitolo 162387 al Sett. 16, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 10, denominato: Finanziamento al consorzio di bonifica centro per la costruzione di un acquedotto a servizio della zona industriale di Piano di Sacco - Città S. Angelo, con uno stanziamento di L. 600.000.000.

Art. 8.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1998.

FALCONIO

99R0243

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1999, n. 7.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 18 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l'assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa.

Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono concreta attuazione dei principi stabiliti dalla legge regionale n. 17/1996 in ordine alle funzioni della Regione, delle province, delle comunità montane e dei comuni ed al loro coordinamento.

2. A tale scopo la presente legge, anche attraverso l'ulteriore normativa collegata che sarà successivamente emanata:

- a) individua tra le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli altri;
- b) razionalizza e snellisce la legislazione regionale, sia in materia di organizzazione degli uffici regionali che nelle materie conferite agli enti locali, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale ed amministrativa, in forma singola od associata;
- c) individua i criteri e le regole per la definizione delle attività che possono essere più efficacemente svolte dai privati;
- d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi, prevedendo, ove necessario, misure di incentivazione e sostegno che favoriscano tali processi;
- e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici e degli utenti di servizi, in forma singola o associata.

3. Per la compiuta realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Regione definisce e sviluppa le più opportune forme di consultazione, collaborazione e coordinamento con le autonomie funzionali, perseguendo, in particolare, efficaci raccordi tra i rispettivi servizi e sistemi informativi.

Art. 2.

Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo:

- a) le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) le funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali previste dalla presente legge;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) l'adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite e l'adozione in via sostitutiva degli atti omissi nell'esercizio delle funzioni conferite;
- f) le funzioni di polizia amministrativa ove non diversamente specificate.

2. Con il documento annuale di programmazione economica e finanziaria di cui all'art. 5 della legge regionale n. 30/1997, la Regione individua le priorità delle politiche di intervento per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi riguardanti anche le materie oggetto di conferimento. Per l'attuazione degli interventi concernenti le politiche di rilevanza strategica che richiedono la partecipazione dello Stato, degli enti locali territoriali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, la Regione si avvale degli strumenti di programmazione, di cui al successivo art. 11.

3. Un rapporto annuale sullo stato delle autonomie viene predisposto dalla giunta regionale, in collaborazione con le associazioni autonomistiche, presenti nella Conferenza permanente delle autonomie, di cui all'art. 2 legge regionale n. 17/1996 e presentato al consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 sono conferite al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, omogeneità ed autonomia organizzativa previsti dall'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in coerenza con i principi stabiliti dalla legge regionale n. 17/1996.

2. Sulle fasi e sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni di cui al precedente comma, esprime parere obbligatorio la Conferenza permanente delle autonomie, ai cui lavori sono invitati, per le materie di loro competenza, anche i rappresentanti delle autonomie funzionali.

Art. 4.

Livelli ottimali di esercizio delle funzioni

1. Ai sensi dell'art. 3 secondo comma, del decreto legislativo n. 112/1998 il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i livelli ottimali di esercizio delle funzioni ed emana i connessi indirizzi operativi, conformandosi a criteri di adeguatezza, di economicità e di efficienza. La proposta della giunta, definita d'intesa con la Conferenza permanente delle autonomie, contiene i parametri di riferimento per l'individuazione delle migliori soluzioni organizzative, tenendo conto della dimensione degli enti locali, delle delimitazioni territoriali sub regionali esistenti, della distribuzione demografica e socio-economica del territorio.

2. L'esercizio associato delle funzioni è promosso, di norma, per i territori montani dalla comunità montana, per i territori non montani dalla provincia, rispettivamente competenti, che ne stabiliscono d'intesa con i comuni interessati il soggetto, le forme e le procedure, nel quadro degli indirizzi operativi stabiliti dal consiglio regionale.

3. Gli enti interessati provvedono all'attivazione dell'esercizio associato delle funzioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il predetto termine e previa diffida da parte della giunta regionale a provvedere entro gli ulteriori 60 giorni, le funzioni relative sono conferite alla provincia competente per territorio, che le esercita sino alla concreta attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2.

4. La Regione assicura i necessari supporti di consulenza e di assistenza per la definizione degli assetti organizzativi collegati all'esercizio associato delle funzioni e promuove programmi mirati di riqualificazione del personale nell'ambito del piano di cui al successivo art. 10.

5. La giunta regionale, in conformità ai principi di cui alla presente legge, è autorizzata a definire d'intesa con la Conferenza permanente delle autonomie programmi di sperimentazione monitorata, per un tempo determinato, per specifiche materie e ambiti territoriali, di forme di collaborazione istituzionale e di modelli gestionali ed organizzativi di carattere innovativo, anche in deroga ai procedimenti amministrativi vigenti, utilizzando a tale scopo risorse e opportunità disponibili nell'ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Art. 5.

Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali

1. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del presidente del consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza permanente delle autonomie, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasfezione del bilancio annuale.

4. Sono, altresì, previste e stanziati su capitoli appositamente istituiti nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni immobili ed i diritti reali parziali, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli enti destinatari del conferimento delle funzioni. Sino alla adozione degli atti di cessione, gli enti destinatari detengono gli immobili a titolo di comodato, con assunzione espressa a loro carico degli oneri relativi alle spese straordinarie. All'atto della consegna saranno redatti appositi verbali anche a fini inventariali.

Art. 6.

Poteri sostitutivi della Regione

1. L'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione costituisce strumento eccezionale di garanzia dei principi della presente legge.

2. Qualora gli enti locali ritardino od omettano atti obbligatori per legge nelle materie oggetto di conferimento, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, non inferiore a 30 e comunque non superiore a 45 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, attiva gli interventi sostitutivi mediante la nomina di uno

o più commissari *ad acta*, previo parere della competente Commissione. I criteri e le modalità di nomina e di esercizio dei poteri sostitutivi sono definiti con delibera della giunta regionale.

Art. 7.

Conferimento di attività e servizi a soggetti esterni

1. La Regione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, sentita la Conferenza permanente delle autonomie, può con ferire, mediante convenzioni, a soggetti esterni al sistema delle autonomie funzioni ed attività che possano più utilmente essere svolte da soggetti privati o del privato sociale, assicurando il rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza ed imparzialità.

2. Allo scopo di garantire tali funzioni le convenzioni debbono contenere:

- a) la descrizione dell'attività e le modalità di esercizio;
- b) i requisiti, gli obblighi e le responsabilità del soggetto a cui vengono conferite le attività;
- c) le modalità di controllo della Regione;
- d) la durata della convenzione e le eventuali clausole di rescissione della stessa;
- e) la determinazione dei costi, la valutazione di economicità ed efficienza dei servizi;
- f) la congruità del costo rispetto all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la qualità dei servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 4, gli enti locali possono avvalersi dei medesimi soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi eventuali specifici vincoli di legge.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, sentiti i soggetti sindacali individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e la Conferenza permanente delle autonomie, la Regione predispone un piano per la gestione del personale da trasferire, prevedendo, tra l'altro, le modalità di trasferimento e di utilizzo, i criteri ed i percorsi per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale coinvolto, eventuali modalità incentivanti.

2. Al personale del ruolo organico della giunta regionale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, svolge le funzioni e i compiti conferiti alle Proge le funzioni e i compiti conferiti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, si applicano, in caso di trasferimento a detti enti locali, le disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Il trasferimento del personale nel ruolo organico degli enti destinatari ha luogo con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta.

4. A seguito dei trasferimenti di cui al secondo comma, la Regione e gli enti locali interessati dal trasferimento del personale adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica e i relativi tetti massimi di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio.

Art. 9.

Ristrutturazione della organizzazione amministrativa

1. La Regione, in coerenza con le procedure disciplinate al comma 3, dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1996, riorganizza la propria struttura secondo i principi fissati dalla legge n. 241/1990, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla legge n. 59/1997 perseguendo obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riordino normativo. Gli uffici regionali competenti per le singole materie disciplinate dalla presente legge assicureranno opportune attività di informazione, assistenza, consulenza e supporto al sistema delle autonomie, in raccordo funzionale con l'Ufficio autonomie locali del Dipartimento Presidenza della giunta.

2. Gli enti destinatari delle nuove attribuzioni provvedono al conseguente adeguamento delle proprie strutture e dotazioni organiche.

Art. 10.

Piano pluriennale per la formazione del personale

1. Il personale statale trasferito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e il personale regionale e delle autonomie locali interessato dal processo di attuazione della presente legge, è coinvolto in programmi di formazione e di riqualificazione professionale, secondo modalità da individuarsi nel piano pluriennale di formazione curato dall'istituto F.S. Nitti, istituito con legge regionale n. 6/1998.

2. La copertura finanziaria del predetto piano è assicurata dalle risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 6/1998.

Art. 11.

Programmazione negoziata

Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/1997, è così sostituito:

«3. Su conforme parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione del C.R.E.L. e della Conferenza Permanente delle Autonomie, la giunta regionale definisce le forme di partecipazione della Regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione negoziata ed emana le direttive per disciplinare le modalità di formazione delle intese tra enti locali, nonché tra essi e la Regione, dirette ad attivare risorse rientranti nella programmazione regionale».

Art. 12.

Sistema informativo integrato

1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi in rete della pubblica amministrazione regionale basati sugli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine, la Regione promuove la rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), in armonia con lo sviluppo a livello nazionale della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) per le esigenze di trasporto dell'informazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e gli utenti finali. Per le stesse finalità la Regione promuove lo sviluppo dei servizi di base unitariamente richiesti per la interoperabilità e la integrazione dei servizi informatici nazionali e transnazionali di carattere applicativo delle pubbliche amministrazioni, realizzabili attraverso la RUPAR, nonché per la polifunzionalità degli accessi a tali servizi. Lo sviluppo unitario di tali infrastrutture e servizi di base dovrà consentire l'efficace realizzazione, distinta o congiunta, dei servizi applicativi delle pubbliche amministrazioni sul territorio regionale, nell'ambito del sistema informatico regionale integrato.

2. La Regione promuove, altresì, gli interventi necessari affinché la Regione e gli enti locali possano svolgere le azioni concertate e unitarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1. A tale scopo la Regione individua appositi strumenti istituzionali atti a garantire la cooperazione ed il coordinamento delle pubbliche amministrazioni e consentire la condivisione degli indirizzi a livello politico istituzionale, nonché l'attivazione della struttura necessaria per compiti di supervisione e coordinamento tecnico. Tali strumenti istituzionali, inoltre, debbono assicurare il necessario collegamento, per quanto di competenza, con l'autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con altri organismi pubblici nazionali competenti o di rilievo per le finalità di cui al precedente comma.

3. La Regione, infine, mediante i servizi del sistema informatico regionale integrato e le attività dell'Osservatorio sulla pubblica amministrazione locale, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 6/1998, assicura la diffusione delle informazioni e delle conoscenze connesse all'attuazione della presente legge ed alla piena realizzazione dei sistemi di autogoverno del territorio.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORT E DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 13.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale tra quelle conferite dallo Stato alla Regione e quelle che la Regione conferisce agli enti locali e alle autonomie funzionali in relazione al settore dello sviluppo economico e delle attività produttive, nonché alle materie dello sport e del demanio marittimo ad uso turistico e produttivo, di cui rispettivamente al titolo II, al capo VII del titolo IV e all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai fini della presente legge, il settore dello sviluppo economico e delle attività produttive comprende tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di «artigianato», «industria», «turismo e industria alberghiera», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», «fiere e mercati e commercio».

3. Le disposizioni di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante norme per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sono adottate con apposita legge regionale entro un anno dall'entrata in vigore del suddetto decreto; ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in mancanza di legge regionale, decorso detto termine, si applicano direttamente le disposizioni del decreto stesso.

Art. 14.

Organizzazione delle funzioni e dei compiti della Regione

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti individuati nel presente titolo, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono disciplinati con apposito regolamento del consiglio regionale, che riconosce e valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e dei privati.

2. Il regolamento, di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in conformità e nel rispetto della vigente normativa di legge.

3. Il regolamento è improntato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, di flessibilità organizzativa e garantisce la speditezza dell'azione amministrativa anche attraverso il riordino ed il potenziamento delle strutture e la semplificazione delle procedure.

Art. 15.

Riordino delle normative di settore

1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione provvede, per quanto di propria competenza, alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti il settore e le materie disciplinate nel presente titolo.

2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi, con l'indicazione dei criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Con il testo unico di riordino si provvede anche alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali ed alle autonomie funzionali, in modo che ad essi siano attribuiti la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, sia nelle materie rientranti nell'art. 117 della Costituzione, sia in quelle oggetto di conferimento alla Regione disciplinate nel presente titolo; fino al

riordino continuano ad essere vigenti le deleghe già previste nella normativa regionale di settore ed i conferimenti disposti dalle norme del presente titolo.

Art. 16.

Sportello regionale per le attività produttive

1. Nell'ambito delle attività di coordinamento della Regione ed al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, presso il Dipartimento Attività Produttive, lo «sportello regionale per le attività produttive», allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra imprese, pubblica amministrazione e territorio.

2. Lo sportello di cui al comma precedente assicura ai comuni e loro associazioni, in modo continuativo e coordinato, l'assistenza per l'accesso a tutte le informazioni necessarie per il funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, anche attraverso l'apporto delle Camere di Commercio, ed in particolare favorisce la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi, nonché le informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti o del lavoro autonomo.

3. Lo sportello regionale fornisce, anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive ed in collaborazione con enti, istituti e soggetti pubblici e privati altamente specializzati nel settore, agli enti locali della Regione, agli imprenditori e loro associazioni, a liberi professionisti ed ai cittadini interessati dati ed informazioni, raccolti in apposite banche dati con accesso regolamentato, riguardanti agevolazioni finanziarie e fiscali nazionali, comunitarie ed internazionali inerenti il territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive e delle opportunità di investimento, anche all'estero; inoltre, lo sportello regionale promuove e stimola in ambito nazionale, comunitario ed internazionale le opportunità di investimento nel territorio della Regione, diffondendo la conoscenza del sistema produttivo regionale e delle agevolazioni finanziarie e fiscali inerenti.

Art. 17.

Promozione allo sviluppo delle piccole e medie imprese

Al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, singole e associate, la Regione, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, esercita le funzioni inerenti:

a) la raccolta dati e monitoraggio tramite un apposito osservatorio sull'utilizzo del sistema creditizio da parte delle piccole e medie imprese;

b) gli interventi per agevolare l'accesso al credito attivando tutti gli strumenti finanziari idonei, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

c) la promozione ed il coordinamento di una rete di servizi reali alle piccole e medie imprese per favorirne l'innovazione e l'internazionalizzazione.

Art. 18.

Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà ed a quello di efficienza, adeguatezza ed economicità, ed in applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni amministrative ed i compiti conferiti dalle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione ed agli enti locali, nel settore e nelle materie disciplinate dal presente titolo sono attribuiti agli enti locali, secondo i livelli ottimali di esercizio di cui al precedente art. 4, salvo le funzioni che necessitano dell'unitario esercizio a livello regionale individuate nel presente titolo.

2. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi del comma precedente sono disciplinati dall'ente locale o dall'autonomia funzionale competente nell'esercizio e nell'ambito della propria potestà normativa.

Capo II ARTIGIANATO

Art. 19.

Funzioni di competenza della Regione

1. In materia di artigianato, come definita dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati;

b) l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;

c) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese artigiane;

d) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;

e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale lucano;

f) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;

g) la programmazione di attività di formazione per gli imprenditori artigiani;

h) l'attuazione dei programmi di interventi dell'Unione europea;

i) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari;

j) l'istruttoria degli interventi di cofinanziamento con l'Unione europea;

k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;

l) la promozione, incentivazione e programmazione delle iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, al di fuori dei confini regionali e nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigianale;

m) il monitoraggio degli interventi agevolativi, la raccolta e la diffusione di informazioni attraverso l'osservatorio regionale dell'artigianato;

n) la disciplina degli organi regionali di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato.

2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.

Capo III INDUSTRIA

Art. 20.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione, in materia di industria come definita dall'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territorio;

b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, compresi quelli per le piccole e medie imprese; nonché, l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;

c) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

d) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;

e) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;

h) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'istituzione e il coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali;

j) l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla lettera b);

k) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

l) la proposta di adozione, nell'ambito del territorio regionale, e a norma del quarto comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998, di eventuali criteri differenziati per l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

m) le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili;

n) la promozione ed il sostegno alla cooperazione nel settore industriale;

o) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali;

p) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 16 della presente legge.

2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste all'art. 19, comma 12, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.

3. La Regione disciplina con apposita legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, con relative forme di gestione, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in modo da garantire l'operatività della gestione delle infrastrutture e dei servizi entro e non oltre il 30 giugno del 2000.

Art. 21.

Fondo unico regionale

1. È istituito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo unico regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione.

2. I criteri per l'amministrazione delle risorse finanziarie di cui al comma precedente e per il riparto delle stesse tra le diverse tipologie di intervento sono disciplinate con apposito regolamento del consiglio regionale.

3. Qualora le risorse di cui al primo comma siano destinate dalle leggi statali indistintamente al sostegno delle imprese industriali e di quelle di altri comparti produttivi, il regolamento di cui al comma precedente può disporre la costituzione di riserve di fondi da destinare ai singoli comparti.

Capo IV

TURISMO

Art. 22.

Funzioni di competenza della Regione

1. In materia di turismo come definita dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) la programmazione, valorizzazione, indirizzo e coordinamento del sistema turistico;

b) la programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche per la promozione e la commercializzazione turistica;

c) la promozione e sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

d) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

e) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;

f) la vigilanza sulle attività di propria competenza;

g) la determinazione delle linee di indirizzo politico in materia relativamente ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni;

h) la raccolta dati ed il monitoraggio del sistema turistico regionale tramite l'Osservatorio turistico regionale.

2. La Regione, anche indipendentemente dal riordino delle normative di settore previsto dall'art. 15 della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, modifica la legge regionale 30 luglio 1996, n. 34, recante la disciplina sul «Nuovo ordinamento turistico regionale», adeguandola al conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, mutando, in senso privatistico, la natura e l'ordinamento dell'Azienda di Promozione Turistica.

Capo V

ENERGIA

Art. 23.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione, in materia di energia come definita dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore o pari a 300 MW termici, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione inferiore o pari a 150 KV;

d) la costruzione e l'esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale;

e) il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale;

f) la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

g) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

h) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

i) la promozione della diffusione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo ed a livello internazionale, sostenendo, a tal fine, la qualificazione e la riconversione di operatori pubblici e privati, attivando appositi corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con enti e soggetti altamente specializzati, pubblici e privati;

j) l'elaborazione del Piano Energetico Regionale (P.E.R.) e la predisposizione d'intesa con le province e con gli enti locali interessati, dei relativi programmi attuativi, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento e delle linee della politica energetica nazionale, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Regione disciplina con regolamento attuativo le modalità di accesso ai contributi di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo della quota dell'1% delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a capitale misto, prevalentemente pubblico locale, denominata «Società Energetica Lucana - S.E.L.», con finalità di costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia e di attuazione di compiti tecnici strumentali o connessi con le funzioni in materia della Regione e degli enti locali partecipanti.

Art. 24.

Funzioni di competenza delle province

1. Le province, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, osservano le indicazioni di indirizzo e coordinamento previste dal piano energetico regionale e da specifiche disposizioni regionali in materia, coinvolgendo i comuni interessati nelle procedure dirette alla redazione ed alla adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

2. Le province provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 25.

Funzioni di competenza dei comuni

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni relative al rilascio della certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui linee guida sono stabilite dalla regione.

2. I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti adottano obbligatoriamente, in conformità alla strumentazione urbanistica vigente, il piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, di cui all'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Capo VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 26.

Funzioni di competenza della Regione

La regione, in materia di miniere e risorse geotermiche come definita dall'art. 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

a) i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

b) la polizia mineraria su terraferma, anche relativamente alle risorse geotermiche;

c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore di titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche;

d) la concessione ed erogazione di ausili previsti da leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

e) la determinazione delle tariffe e dei canoni di concessione entro i limiti stabiliti dallo Stato;

f) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla precedente lettera a) e degli idrocarburi, con esclusione di quelli relativi agli idrocarburi in mare.

Capo VII

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 27.

Funzioni di competenza regionale

1. La regione, in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancata costituzione o funzionamento degli stessi.

2. I consigli camerali sono sciolti, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare per gravi e persistenti violazioni di legge, quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, nel caso di mancata elezione del presidente.

3. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori delle camere di commercio è designato dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 580/1993.

4. Ai fini del corretto esercizio della funzione di controllo di cui ai commi precedenti, l'Unione regionale delle camere di commercio fornisce alla giunta regionale tutte le informazioni utili riguardanti il funzionamento degli organi camerali, compresi i bilanci preventivi e consuntivi e presenta ogni anno una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.

Capo VIII

FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 28

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione, in materia di fiere e mercati ed in materia di commercio, come definite dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'art. 41 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati;

c) la redazione e la pubblicazione del calendario fieristico annuale regionale;

d) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi e nei limiti della previsione di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto legislativo n. 112/1998;

e) l'attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza;

f) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

g) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici ed ausili finanziari di qualsiasi genere;

i) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali;

j) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

k) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese lucane;

l) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

m) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

n) l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali;

o) l'organizzazione, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

2. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a capitale misto, anche con partecipazione pubblica minoritaria, con finalità di promozione di fiere campionarie di livello nazionale ed internazionale e di supporto, attraverso idonee infrastrutture e servizi, della realizzazione di altre manifestazioni.

Capo IX

SPORT

Art. 29.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione, in materia di sport, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

a) la promozione e diffusione dell'attività sportiva e ricreativa;

b) la programmazione degli interventi di realizzazione dell'impiantistica sportiva, compresa l'elaborazione dei programmi di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni;

c) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno delle attività sportive e per la realizzazione di impianti sportivi.

2. I programmi di cui al comma precedente sono formulati sulla base di criteri e parametri definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del C.O.N.I. e della Conferenza unificata.

Capo X

DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO

Art. 30.

Funzioni di competenza della Regione

La Regione, in materia di demanio ad uso turistico e produttivo, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12, concernenti:

a) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

b) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

TITOLO III TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Art. 31.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e quelle che la Regione conferisce agli enti locali ed alle autonomie funzionali in relazione al settore «Territorio, ambiente e infrastrutture», di cui al titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai fini della presente legge, il settore «Territorio, ambiente e infrastrutture» comprende tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di «Territorio e urbanistica», «Protezione della natura e dell'ambiente», «Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», «Risorse idriche e difesa del suolo», «Opere pubbliche», «Viabilità», «Trasporti» e «Protezione civile».

Capo II

TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 32.

Criteri per il conferimento di compiti e funzioni

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, definisce, con propria legge, il riordino normativo ed il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ed agli altri soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di uso, tutela e governo del territorio, conformandosi ai principi stabiliti al titolo I della presente legge ed alle seguenti disposizioni concernenti la determinazione dei livelli degli ambiti e dei soggetti della programmazione e pianificazione del territorio.

2. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- il territorio regionale;
- il territorio delle province di Matera e Potenza;
- i territori dei comuni ricadenti nel territorio regionale;
- il territorio dei parchi naturali - nazionali e regionali;
- il territorio dei bacini regionali ed interregionali.

3. Sono ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma 2 individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale.

4. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- la Regione, con compiti di indirizzo generale;
- le province, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata;
- i comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei regimi urbanistici.

5. Sono, inoltre, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli altri enti territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e regionali, sono autorizzati a formare piani per gli oggetti di propria competenza: bacini, parchi nazionali e regionali, comunità montane e consorzi di comuni.

6. Sono, altresì, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli enti pubblici funzionali e i privati, che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La legge urbanistica regionale disciplina e definisce gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai vari livelli, conformandosi ai principi di sussidiarietà, cooperazione, perequazione ed efficacia.

8. Sino all'approvazione della legge regionale di cui al precedente comma 1, le funzioni in materia urbanistica continuano ad essere esercitate in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 28/1978, n. 23/1979, n. 12/1983, n. 3/1990, n. 13/1992 e n. 37/1996.

Art. 33.

Norme procedurali

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 32 il comitato di cui al successivo art. 68 esprime parere anche sui seguenti strumenti urbanistici:

- a) piani territoriali di coordinamento;
- b) piani regolatori generali riguardanti i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

2. Su tutti gli altri strumenti urbanistici il parere è espresso dal dirigente dell'ufficio competente per territorio, su proposta del dirigente di servizio.

Capo III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 34.

Funzioni di competenza della Regione

La Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) determina le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
- b) determina gli obiettivi di settore e le tipologie di intervento anche attraverso i programmi complessi quali i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione;
- c) definisce le modalità di incentivazione anche finanziaria;
- d) definisce i piani e i programmi di intervento;
- e) individua le categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento;
- f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti fra le diverse categorie di operatori e per le scelte dei medesimi;
- g) adotta le determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
- h) determina i limiti di costo e stabilisce requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
- i) determina i limiti di reddito ed i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;
- j) verifica l'efficacia dei programmi attuati e l'utilizzazione delle risorse finanziarie;
- k) promuove e coordina la formazione e la gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- l) promuove iniziative di ricerca e sperimentazione;
- m) definisce le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi;
- n) determina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e stabilisce i relativi canoni;
- o) individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- p) determina i criteri per la vigilanza amministrativa finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fluenti di contributo pubblico;
- q) concorre con le competenti amministrazioni dello Stato, sentiti gli enti locali, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
- r) definisce l'assetto istituzionale delle aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATER);

s) esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATER).

Art. 35.

Funzioni di competenza dei comuni

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti concernenti:

- a) il rilevamento del fabbisogno abitativo;
- b) l'indicazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata;
- d) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
- e) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici;
- f) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 179/1992;
- g) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 179/1972.

2. I comuni esercitano le competenze di cui al precedente comma 1, nel rispetto della normativa regionale.

Art. 36.

Riordino normativo della materia

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con propria legge, provvede alla riforma organica della materia dell'edilizia residenziale pubblica. Sino a tale data:

- a) le aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con legge regionale 24 giugno 1996, n. 29, provvedono all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero;
- b) le funzioni concernenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 20.

Capo IV

TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 37.

Funzioni di competenza della Regione e degli enti locali

Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto stabilito dalle leggi regionali 4 agosto 1987, n. 20; 12 febbraio 1990, n. 3; 21 maggio 1992, n. 13; 2 settembre 1993, n. 50.

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50

1. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere:

- a) sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche;
- b) sui piani paesaggistici generali ed attuativi e loro varianti;
- c) sui piani territoriali urbanistici, sui piani urbanistici generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di «Parco Naturale», di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985;
- d) sui piani urbanistici attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla legge n. 431/1985;

e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali;

f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonché prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, e installazione di impianti di frantumazione;

g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonché sugli impianti di depurazione;

h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze;

i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 30.000 mc, compreso interrato e seminterrato;

j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 10;

k) su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il presidente della giunta regionale o l'assessore al dipartimento assetto del territorio, o l'ufficio competente, ritengano indispensabile acquisire la valutazione della commissione.

2. L'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50, è così sostituito:

Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere:

a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni comunali dal successivo art. 7;

b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985;

c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 37 del 7 agosto 1996;

d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali;

e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

3. L'art. 7 della legge regionale n. 50/1993 è così sostituito:

Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi:

a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;

b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della legge regionale n. 28/1991, come modificata dalla legge regionale n. 2/1994, ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei nullaosta regionali;

c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;

d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

e) alla apposizione di insegne pubblicitarie;

f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonché agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;

g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l'interrato e seminterrato;

h) alla installazione temporanea per un periodo non superiore ad un anno di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, serre con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati;

j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 mc;

k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purché non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100 mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie;

l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d'arte al di fuori dei centri storici;

m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili non ricadenti nel centro storico, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani;

n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della legge n. 47/1985 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali.

Il competente ufficio comunale rilascia il nulla-osta, ovvero respinge l'istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio.

La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del consiglio comunale, è composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo.

4. Il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dall'acquisizione della relativa domanda o delle eventuali integrazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, nei successivi 30 giorni possono ritirare la pratica dal comune e richiedere, dandone comunicazione all'ufficio regionale competente ed al sindaco, l'autorizzazione direttamente al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per il tramite della locale soprintendenza, che si pronuncia nei termini previsti dalla legge n. 431/1985, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione all'ufficio regionale competente ed al comune interessato. Le amministrazioni comunali danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per il tramite della locale soprintendenza ed all'ufficio regionale competente delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 e art. 32 della legge n. 47/1985 e trasmettono contestualmente la relativa documentazione tecnica.

5. L'ufficio regionale competente, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, può richiedere ulteriore documentazione integrativa ovvero annullare il nulla-osta comunale con provvedimento motivato.

6. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali può in ogni caso annullare l'autorizzazione comunale nei termini stabiliti dalla legge n. 431/1985.

7. In caso di ripetute inadempienze nell'esercizio della sub-delega da parte delle amministrazioni comunali, la Regione, su proposta dei propri uffici competenti, revoca la stessa, previa diffida e con le procedure previste dal proprio statuto, ovvero a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione comunale.

Capo V

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 39.

Funzioni di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate allo Stato dall'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione del programma triennale per la tutela dell'ambiente finalizzato alla tutela ed al risanamento ambientale. Il programma, adottato in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 24 giugno 1997 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina la priorità degli interventi da realizzare, il coordinamento degli stessi ed individua le risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali;

b) la redazione annuale di una relazione sullo stato dell'ambiente: tale relazione contiene l'analisi dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e l'eventuale proposta di aggiornamento del programma per la tutela dell'ambiente, qualora si verificano situazioni che alterino il quadro delle priorità stabilite;

c) la determinazione degli indirizzi per l'informazione in campo ambientale e per l'esercizio delle funzioni di educazione ambientale nonché per la realizzazione e l'evoluzione del sistema informativo ambientale, in coerenza con gli standards nazionali ed europei;

d) la individuazione delle aree soggette a degrado e la determinazione degli indirizzi operativi per il loro recupero, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica;

e) la individuazione, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e la dichiarazione delle stesse ad elevato rischio di crisi ambientale. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua gli interventi, le misure urgenti per eliminare le situazioni di rischio e le misure atte a ridurre o eliminare i fenomeni di inquinamento e a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. Ai sensi dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo n. 112/1998, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. La Regione esercita, altresì, in concorso con lo Stato e gli enti locali, le seguenti funzioni:

- a) formazione ed educazione ambientale;
- b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
- c) decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
- d) protezione dell'ambiente costiero.

Sezione II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 40.

Funzioni di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la valutazione di impatto ambientale relativa alle specifiche categorie di opere, interventi ed attività, che, a norma dell'art. 71, secondo comma, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento;

b) il parere per le residue categorie di opere che rimangono di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per le modalità di esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, si applicano, sino alla data di adozione da parte della Regione del provvedimento di recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 71, secondo comma, del decreto legislativo n. 112/1998, le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 41.

Funzioni di competenza delle province e dei comuni

Il parere previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 47/1994 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle province e dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.

Sezione III

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 42.

Funzioni di competenza della Regione

1. Ferme restanti le funzioni attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175.

2. Competono altresì alla Regione l'adozione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica nonché l'adozione dei provvedimenti relativi a quelle aree che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione, con propria legge da emanarsi entro sei mesi dall'accordo di programma di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, provvederà a disciplinare la materia di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'attività istruttoria da effettuarsi dall'azienda regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata (ARPAB) e dagli organismi dei vigili del fuoco in raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL.

Sezione IV

PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 43.

Oggetto ed ambito di applicazione

Nella presente sezione sono disciplinate le funzioni amministrative concernenti le aree naturali protette, conferite alla Regione e agli enti locali dall'art. 78 del decreto legislativo n. 112/1998 di competenza della Regione e di quelle che la Regione conferisce agli enti locali.

Art. 44.

Funzioni di competenza della Regione

La Regione, in materia di parchi e riserve naturali, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le funzioni amministrative concernenti la programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi, con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1994, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono conferite agli enti locali le funzioni amministrative concernenti la gestione delle riserve naturali a carattere regionale.

Con propria legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono determinate ed attribuite le funzioni di competenza degli enti locali.

Con il medesimo provvedimento la Regione individua altresì le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste e gli altri soggetti del privato sociale in ordine alla gestione dei servizi e all'attività di vigilanza.

2. Le province, fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, continuano ad esercitare le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 28.

Sezione V
FLORA E FAUNA

Art. 46.

Funzioni di competenza della Regione

Le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora indicate all'art. 70, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione.

Con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale n. 18/1998, le medesime funzioni sono ripartite fra la Regione e gli enti locali.

Art. 47.

Funzioni di competenza delle province

Le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di fauna e flora previste dalle leggi regionali n. 2/1995; n. 14/1997; n. 47/1997; n. 18/1998, art. 2, lettere a), h), m), n).

Sezione VI
INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 48.

Funzioni di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità, nel rispetto di quelli statali;

b) l'organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzata al coordinamento delle attività ed alla definizione dello Stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) l'organizzazione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dal sistema delle reti di monitoraggio ambientale e di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;

e) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;

f) la fissazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;

g) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico;

h) la tenuta e l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura, designate a norma del decreto legislativo n. 131/1992;

i) le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

j) controllo sul corretto e razionale uso delle acque;

k) il monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente e l'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.

2. La Regione si dota di un piano di tutela e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico.

Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della legge n. 183/1989, ove adottato.

Art. 49.

Funzioni di competenza delle province

Sono di competenza delle province, oltre alle funzioni amministrative esercitate ai sensi della legislazione regionale vigente, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in rete fognarie;

c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi, anche in unità geologiche profonde, e delle operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 16 del decreto legislativo n. 27 gennaio 1992, n. 132;

e) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

f) la determinazione e la prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle norme di tutela delle acque e la eventuale esecuzione d'ufficio delle medesime;

g) la tutela delle acque destinate al consumo umano, ivi comprese l'individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;

h) le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 2 marzo 1994;

i) le autorizzazioni allo scarico già affidate ai comuni a norma del terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1994 e fatti salvi gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature;

j) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 55/1993, concernente «Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in Agro di Latronico»;

k) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale prevenzione e sicurezza ambientale, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 9/1984, concernente «Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture».

Sezione VII

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 50.

Funzioni di competenza della Regione

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'elaborazione e l'adozione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria in raccordo al piano regionale per la tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali di cui alla lettera a) dell'art. 84 comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

c) la elaborazione di norme tecniche e direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

d) l'individuazione di aree che possano risultare particolarmente interessate a fenomeni di inquinamento atmosferico prevedendo per esse l'elaborazione di criteri per contenere e limitare detti episodi;

e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici, l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni nonché le indicazioni organizzative per la redazione e la tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni, entrambi integrati nel sistema informativo ambientale regionale;

f) la formulazione di un rapporto, elaborato di concerto con i dipartimenti regionali interessati, per l'espressione del parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 sugli impianti che lo Stato autorizza ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998;

g) l'esame e l'approvazione dei progetti volti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

h) l'elaborazione di piani di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento.

Art. 51.

Funzioni di competenza delle province

Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale n. 25/1992, concernenti «Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico»;

b) il rilevamento e il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;

c) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle fonti di emissione;

d) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998.

Sezione VIII

INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 52.

Funzioni di competenza della Regione

Oltre alle competenze previste dall'art. 4 della legge n. 447/1995, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché le procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale annuale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) l'emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

c) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

Art. 53.

Funzioni di competenza delle province

Sono di competenza delle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il controllo e la vigilanza delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni;

b) l'azione di composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio.

Sezione IX

RIFIUTI

Art. 54.

Funzioni di competenza della Regione

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la predisposizione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997.

Il piano disciplina, in particolare la raccolta differenziata, l'aggiornamento dell'elenco delle aree da sottoporre a bonifica, gli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, le linee guida per l'intervento della messa in sicurezza e bonifica dei siti, le norme tecniche per l'attuazione degli articoli 31, 32 e 33, del decreto legislativo n. 22/1997;

b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione delle varianti che comportino modifiche degli impianti in esercizio, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997;

c) l'approvazione dei progetti degli impianti sperimentali di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 e di quelli mobili di cui all'art. 28, comma 7, del medesimo decreto;

d) le attività in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento CEE n. 259/1993;

e) la verifica di conformità di piani e programmi predisposti dalle province e dai comuni, in attuazione dei piani regionali.

Art. 55.

Funzioni di competenza delle province

1. Sono di competenza delle province le funzioni definite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997. Le province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi.

1. Sono, inoltre, di competenza delle province:

a) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

b) l'approvazione dei progetti di bonifica redatti dai comuni ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelli il cui sito interessa entrambe le province, di competenza della Regione;

c) le ordinanze contingibili ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelle che interessano il territorio di entrambe le province, di competenza della Regione;

d) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e la organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

e) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente;

f) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

g) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

2. Con la legge di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti si provvederà alla individuazione di ulteriori funzioni da attribuire alla competenza delle province.

Art. 56.

Funzioni di competenza dei comuni

Sono di competenza dei comuni le funzioni definite dall'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997, le quali saranno svolte in attuazione dei piani regionali e provinciali relativi alla gestione dei rifiuti.

Sezione X

ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 57.

Funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.B.)

L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, istituita con legge regionale n. 27/1997, in collegamento con i compiti e le funzioni già definite dalla suddetta legge, assicura funzioni

di assistenza tecnica e di consulenza alla Regione, agli enti locali, e agli enti strumentali regionali in tutte le materie disciplinate nel presente capo, anche, ove necessario con appositi accordi ed intese.

Capo VI

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 58.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione, in concorso con gli enti locali esercita le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nei rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art. 88 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Per l'esercizio delle funzioni che necessitano di una gestione interregionale, la Regione ai sensi dell'art. 89, quinto comma, del decreto legislativo n. 112/1998 promuove con lo Stato e le altre regioni interessate accordi di programma con i quali sono definite le opportune modalità, anche organizzative e di gestione.

3. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, conferite dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo n. 112/1998 nonché quelle concernenti il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.

4. A seguito dell'approvazione dei piani di bacino, di cui all'art. 17 della legge n. 183/1989, si provvederà al riordino delle funzioni nella materia disciplinata al presente capo, in coerenza con i principi stabiliti nella presente legge.

Art. 59.

Gestione dei beni del demanio idrico

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni.

2. La Regione può concedere gratuitamente agli enti di gestione dei parchi regionali aree del demanio idrico ricomprese nel perimetro del loro territorio, per il perseguimento delle loro finalità.

3. La Regione può altresì concedere aree del demanio idrico a enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica.

4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso di acqua nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario.

5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposita legge provvede a disciplinare la gestione dei beni del demanio idrico.

Art. 60.

Dighe

In attesa del funzionamento del Registro Italiano Dighe (R.I.D.), fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584, continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 24 aprile 1990, n. 25, e 6 aprile 1995, n. 42.

Capo VII

OPERE PUBBLICHE

Art. 61.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione oltre i generali poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo nonché di vigilanza ai sensi del successivo art. 65 e fatte salve le allocazioni di funzioni disciplinate dal precedente art. 58, comma 3, della presente legge, esercita in materia di opere pubbliche le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) gli interventi di cui al decreto-legge n. 1010/1948;

c) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale fino a 150 KV;

d) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera direttamente ovvero avvalendosi delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali.

3. Le funzioni concernenti l'edilizia di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 30 dicembre 1995, n. 69.

Art. 62.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono subdelegate ai comuni capoluogo di provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti commi.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 63.

Misure urbanistiche

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato notificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al consiglio regionale che provvede entro il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

Art. 64.

Collaborazione tecnica agli enti locali

1. Gli uffici regionali possono essere incaricati della progettazione, dell'appalto, della direzione e contabilità delle opere su richiesta di comunità montane e comuni previa le necessarie intese.

Resta ferma la competenza dei suddetti enti ad approvare il progetto. È accordata la priorità alle richieste degli enti privi di uffici tecnici adeguati.

2. L'opera è consegnata all'ente interessato in via provvisoria con il verbale di ultimazione e in via definitiva con l'atto di collaudo.

Art. 65.

Vigilanza

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi ed enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 66.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza

La Regione, i comuni, le comunità montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi della legge regionale n. 60/1995.

Art. 67.

Osservatorio regionale dei lavori pubblici

1. Presso il dipartimento assetto del territorio, protezione civile e trasporti è istituito l'osservatorio regionale dei lavori pubblici.

All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione, anche in apposita banca dati informatica, dei dati relativi a concessioni e appalti di lavori pubblici, programmati, progettati, in corso di esecuzione o eseguiti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, alle categorie dei lavori previste dall'albo nazionale dei costruttori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

b) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di lavori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che siano tenute, a qualunque titolo, a comunicare alla Regione elementi o dati relativi ai lavori di loro competenza, vi provvedono per il tramite dell'Osservatorio.

Per i fini di cui al precedente comma 1, all'osservatorio è, inoltre, trasmesso ogni altro elemento o dato relativo ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, con specifico riferimento a quelli individuati nella lettera a) del precedente comma 1.

3. Con provvedimento dell'assessore competente sono specificati i tempi, le modalità ed i contenuti relativi ai dati da inviare, nonché le attività sostitutive da esercitarsi in caso di reiterata ed ingiustificata inerzia nell'invio dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 68.

Funzioni consultive

1. È istituito presso il dipartimento assetto del territorio il comitato regionale dei lavori pubblici, con funzioni di organo consultivo della Regione.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare l'organizzazione del comitato.

3. Al comitato regionale dei lavori pubblici compete di esprimere pareri obbligatori:

a) su progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 5 milioni di ECU;

b) su progetti relativi a lavori pubblici di importo superiore a 2,5 milioni di ECU da eseguirsi a cura di enti pubblici anche economici per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di finanziamento della Regione;

c) su progetti di qualsiasi importo di lavori di interesse regionale attinenti ad aeroporti, porti, interporti, ferrovie, ad ospedali, metropolitane e funivie;

d) sull'affidamento mediante appalto concorso di lavori anche di competenza degli enti locali e degli altri enti sub-regionali;

e) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) comportanti una maggiore spesa superiore al 5%;

f) su regolamenti, convenzioni e disciplinari tipo per l'esecuzione di opere pubbliche.

4. Il comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento in materia di lavori pubblici che il presidente della giunta, gli uffici regionali interessati o gli enti locali gli sottopongono.

5. Il comitato regionale dei lavori pubblici è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento assetto del territorio, che lo convoca e lo presiede;

b) dal dirigente dell'ufficio lavori pubblici;

c) dal dirigente dell'ufficio opere pubbliche e difesa del suolo;

d) dal dirigente dell'ufficio territorio di Matera;

e) dal dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio;

f) dal dirigente dell'ufficio geologico;

g) dal dirigente dell'ufficio protezione civile e completamento ricostruzione;

h) dal dirigente dell'ufficio trasporti;

i) dal soprintendente per i beni architettonici della Basilicata;

j) dal soprintendente per i beni archeologici della Basilicata;

k) da quattro docenti universitari, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, esperti in materia di trasporti e viabilità, difesa del suolo ed edilizia ospedaliera e pianificazione territoriale.

6. Il presidente del comitato può far intervenire, di volta in volta, alle adunanze studiosi e tecnici particolarmente esperti nelle materie all'ordine del giorno, nonché dipendenti regionali dei settori interessati e rappresentanti di organi ed uffici centrali e periferici dello Stato.

7. Il presidente può, inoltre, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati alle questioni poste all'ordine del giorno per la loro illustrazione.

8. Con la deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo sono fissati i compensi spettanti ai componenti e al segretario del comitato.

9. I pareri del comitato sono espressi entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione completa.

10. Sono, invece, assoggettati a parere degli uffici opere pubbliche e difesa del suolo e territorio di Matera, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale:

a) i progetti di lavori di competenza regionale di importo inferiore a 5 milioni di ECU nonché i progetti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo di importo inferiore a 2,5 milioni di ECU.

11. Il parere espresso dal comitato di cui al primo comma, sostituisce il parere previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 per gli interventi relativi alle opere di cui alle lettere a), b) e c) del precedente terzo comma da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1995, n. 431, nonché per gli strumenti urbanistici interessanti le medesime zone.

12. Il parere del comitato sostituisce altresì i pareri di competenza delle altre strutture regionali sempre che all'adunanza del comitato abbia partecipato il dirigente della struttura regionale all'uopo invitato.

Capo VIII

VIABILITÀ

Art. 69.

Funzioni di competenza della Regione

1. La Regione in materia di viabilità esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale nazionale.

2. La Regione, in particolare, provvede:

a) alla programmazione degli interventi ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria da realizzarsi nel territorio regionale sulla base delle priorità definite, sentita la Conferenza permanente delle autonomie;

b) all'approvazione dei progetti delle strade regionali;

c) alla definizione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade di cui al precedente comma 1 del presente articolo;

d) alla definizione dei criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;

e) alla individuazione degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

f) alla concessione di costruzione ed esercizio di autostrade comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi comprese la determinazione delle tariffe e l'approvazione dei piani finanziari della società concessionaria;

g) alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, sentite le province;

h) alla classificazione e declassificazione delle strade e autostrade regionali.

Art. 70.

Accordi di programma

La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 99, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove accordi di programma con le altre regioni interessate, per il coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate.

Art. 71.

Funzioni di competenza delle province

1. Sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998, le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, di cui all'art. 822 del codice civile. Entro 120 giorni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale attua il trasferimento delle funzioni alle province, mediante accordo di programma. Le province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle strade, nonché alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza della rete delle strade regionali. Le funzioni delegate sono svolte dalle province nel rispetto delle direttive definite dalla Regione. Sono, inoltre, delegate alle province tutte le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attività di cui al presente comma.

3. Sono, infine, di competenza delle province le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade provinciali, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992.

Art. 72.

Funzioni di competenza dei comuni

Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1992.

Capo IX

TRASPORTI

Art. 73.

Funzioni amministrative in materia di trasporti

Le funzioni amministrative in materia di trasporti della Regione e degli enti locali sono disciplinate dalla legge regionale n. 22/1998 e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 74.

Funzioni di competenza della Regione

La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, concernenti:

a) la programmazione e realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di interesse regionale;

b) la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

c) la intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale ed internazionale.

Art. 75.

Funzioni di competenza dei comuni

Sono trasferite ai comuni le funzioni relative agli interventi concernenti i porti appartenenti alla categoria II, classe III, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 84/1994.

Art. 76.

Funzioni delegate alle province

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale n. 22/1998, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui all'art. 10, comma 6, ed all'art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 hanno validità sull'intero territorio regionale per le strade percorribili di cui all'elenco previsto dal decreto legislativo n. 285/1992 ovvero, per le strade non contenute nel predetto elenco, previo nulla-osta dell'ente proprietario.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia attraversata dallo stesso.

L'autorizzazione è unica, ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

4. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni relative alla nomina dei componenti della commissione di disciplina delle aziende del trasporto pubblico locale, con esclusione di quello ferroviario.

Capo X

PROTEZIONE CIVILE

Art. 77.

Funzioni amministrative in materia di protezione civile

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui alla legge regionale n. 25/1998 alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 112/1998, in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

TITOLO IV
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ

Capo I

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 78.

Riordino normativo

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, conferisce contestualmente tutte le altre funzioni agli enti locali, disciplinando la materia di cui al presente Capo I in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

Capo II

SERVIZI SOCIALI

Art. 79.

Funzioni di competenza della Regione

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la determinazione degli eventuali benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 ed erogabili sulla base degli atti regionali di programmazione, fatta salva la competenza dei comuni;

c) la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure di rilascio della concessione di cui alla precedente lettera a) e dei raccordi con la fase di accertamento sanitario, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698;

d) la definizione dei criteri per la semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili, anche nell'ambito di procedimenti diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a);

e) gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 80.

Funzioni di competenza degli enti locali

Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative conferite dall'art. 131, comma 2, e dall'art. 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

Le predette funzioni sono esercitate con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 25/1997, concernente il «Riordino del sistema socio-assistenziale».

Art. 81.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) nel quadro della legislazione nazionale di riordino del sistema socio-assistenziale e nel rispetto del principio della loro autonomia, provvedendo altresì al loro inserimento nella rete di protezione sociale, secondo la programmazione regionale.

Capo III

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 82.

Funzioni di competenza della Regione e degli enti locali

1. La Regione, in materia di istruzione scolastica così come definita dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative delegate dall'art. 138, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo i tempi e le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

2. Spetta agli enti locali l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la ripartizione nello stesso articolo effettuata.

Art. 83.

Riordino normativo

1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.

2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 84.

Funzioni di competenza della Regione

La Regione, in materia di formazione professionale come definita dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 143, specificate all'art. 144, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 145 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 85.

Riordino della normativa e funzioni di competenza delle province

1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione provvede all'approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.

2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Con il testo unico di riordino si provvede altresì alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali, in modo che alle province siano attribuiti la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, anche al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro.

Fino al riordino continuano ad essere vigenti le deleghe già previste dalla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 12.

Capo V**BENI E ATTIVITÀ CULTURALI****Art. 86.****Oggetto ed ambito di applicazione**

Nel presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 59 del 5 marzo 1997 ed al titolo IV, capo V, del decreto legislativo n. 112/1998, sono disciplinate la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali in rapporto ai diversi livelli di governo, ai diversi tipi di intervento dei pubblici poteri nella materia, alla titolarità dei beni, nell'ambito della necessaria collaborazione fra Stato, Regione ed enti locali. Per «beni culturali» si intendono quelli previsti dal primo comma, lettera a), dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 87.**Funzioni di competenza della Regione**

1. Ferme restando le funzioni ed i compiti attribuiti alla Regione in conformità dei principi dello statuto e della vigente normativa, la stessa, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esercita le funzioni concernenti la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione ed allo sviluppo dei sistemi integrati di beni ed attività culturali;

b) concorre alle funzioni di conservazione e protezione dei beni culturali.

2. La Regione, in particolare, esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni;

b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi;

c) le attività previste dall'art. 149, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998;

d) l'approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché l'attuazione di altri interventi d'investimento di rilevanza regionale, inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisti a trattativa privata, e la destinazione dei beni stessi al territorio;

e) le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale nei limiti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, nonché dei musei ed altri beni culturali statali trasferiti secondo le modalità di cui all'art. 150 del decreto legislativo n. 112/1998;

f) l'istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;

g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con gli altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività previste agli artt. 152, comma 3, e 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

h) l'adozione di iniziative, quali mostre o manifestazioni, organizzate dall'ufficio beni culturali della Regione, volte a favorire la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali mediante l'attività di esposizione, documentazione e divulgazione;

i) l'agevolazione della fruizione collettiva dei beni culturali mediante piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge nel rispetto della programmazione regionale e mediante le opportune forme di cooperazione propositiva con le soprintendenze, gli enti locali nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati ad intervenire nel settore;

j) l'esercizio, tramite la soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegato dallo Stato alle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove il necessario raccordo fra i vari dipartimenti regionali nell'ambito del comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996.

Art. 88.**Funzioni di competenza delle province**

Le province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore:

a) esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali;

b) promuovono ed incentivano forme di coordinamento ed iniziative di cooperazione fra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati ai fini della valorizzazione dei beni culturali;

c) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con le altre province per attività ed iniziative di comune interesse volte alla promozione dei beni culturali;

d) concorrono alla promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste aree intercomunali al fine di curare un equilibrato sviluppo fra le diverse aree del territorio provinciale;

e) predispongono piani annuali di intervento per la salvaguardia, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

f) coadiuvano la Regione nell'espletamento di specifici compiti tecnici;

g) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;

h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati e contenuti nei piani annuali di cui alla lettera e);

i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali riconosciute dalla Regione, la scuola e l'università;

j) coadiuvano alla rilevazione dei dati relativi ai beni ed attività culturali ricadenti nell'ambito provinciale;

k) formulano proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e), dell'art. 149, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

Art. 89.**Funzioni di competenza dei comuni**

I comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

a) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 87 e 88;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri comuni, nonché con soggetti pubblici e privati per attività ed iniziative di comune interesse;

c) esercitano tutte le funzioni di promozione riferite al loro territorio ed alle attività culturali, salve le funzioni della Regione e delle province, di cui ai precedenti articoli 87 e 88;

d) formulano proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e), dell'art. 149, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) dello stesso articolo;

e) promuovono piani di intervento e la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale nel campo dei beni culturali;

f) favoriscono il collegamento con altre istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel proprio territorio;

g) stimolano l'interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa, di concerto con la Regione e la provincia.

Art. 90.

Gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti

La Regione, ai sensi dell'art. 150, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998 con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione ai sensi del medesimo art. 150, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione, non appena saranno individuati i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

Art. 91.

Strumenti di programmazione e di raccordo

1. È istituita la Conferenza permanente per i beni e le attività culturali, organo consultivo della giunta regionale con i seguenti compiti:

a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, ai fini della definizione dei piani annuali di intervento della Regione e degli altri enti interessati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. La Conferenza è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, che la presiede;

b) due assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla delegazione regionale dell'Unione Province Italiane (U.P.I.);

c) tre assessori comunali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

d) due assessori di comunità montane competenti in materia di beni culturali, designati dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);

e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di beni e attività culturali della giunta regionale, che presiede la conferenza in caso di assenza dell'assessore.

3. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti del dipartimento competente in materia di beni e attività culturali, invitati dal presidente della Conferenza permanente.

4. La Conferenza è istituita all'inizio di ogni legislatura regionale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro 60 giorni dall'insediamento della giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettere b), c), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro 45 giorni dalla data di insediamento della giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lettere b), c), decadono:

a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione immediata del medesimo;

b) per dimissioni;

c) per ognuna delle altre cause previste dalla legge.

6. Per i componenti della conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lettere b), c), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro 30 giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi 15 giorni, il presidente della

giunta regionale o dell'assessore in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della Conferenza con proprio decreto.

7. La Conferenza ha sede presso il competente dipartimento della giunta regionale ed è convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la Conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; il dirigente generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla Conferenza il supporto di segreteria.

Art. 92.

Commissione per i beni e le attività culturali

1. La Commissione per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998 è la sede di concertazione fra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

2. La Commissione, nell'esercizio della funzione di cui al comma 1 dell'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998, formula le proprie proposte in coerenza con i tempi e i percorsi previsti dalla programmazione regionale ai fini dell'elaborazione del piano settoriale regionale e del piano annuale degli interventi.

3. La Commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 93.

Funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce le modalità e le procedure attuative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale conferiti direttamente alla Regione dall'art. 162 del decreto legislativo n. 112/1998 ed individua strumenti di raccordo delle funzioni e dei compiti conferiti a comuni e province a norma dell'art. 163 dello stesso decreto e dalle altre norme contenute nelle leggi di settore.

2. Entro lo stesso termine la Regione provvede altresì ad adeguare la disciplina delle funzioni specificamente riferite alla polizia municipale di cui alla legge regionale n. 8/1988, in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 94.

Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 95.

Pubblicazione della legge

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 marzo 1999

DINARDO

99R0331

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 4.

Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna.*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 28 del 24 marzo 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2.

Autonomia statutaria

1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati per legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comunità montane e altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della comunità montana.

3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Il consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il consiglio, che nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

Art. 3.

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la comunità montana adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

Art. 4.

Funzioni

1. Le comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

2. La Regione, con appositi provvedimenti legislativi da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alle comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'artigianato, della difesa del suolo, del turismo e dei beni culturali, che non appartengano alla competenza istituzionale e territoriale di altri soggetti.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle comunità montane funzioni esercitate per delega dalle province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle comunità montane, provvede la giunta regionale mediante convenzione con la provincia stessa.

Art. 5.

Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali

1. Le funzioni e i servizi che i comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle comunità montane di cui i comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la comunità montana.

3. Nel caso di gestione di servizi e delle funzioni a livello provinciale o di vaste aree intercomunali che superino gli ambiti territoriali della comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata ai comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante. Il presidente della comunità montana è in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.

4. La comunità montana non può aderire a un consorzio del quale facciano parte comuni che costituiscono la comunità montana stessa.

Art. 6.

Determinazione degli ambiti territoriali

1. Gli ambiti territoriali delle comunità montane sono costituiti dal territorio dei comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i comuni confinanti con le comunità montane costituite ai sensi della presente legge ed aventi i requisiti di cui all'art. 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione nell'ambito territoriale di competenza.

3. L'inclusione di nuovi comuni negli ambiti territoriali è deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta, previo parere del consiglio delle comunità montane espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

4. Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano i circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.

Art. 7.

Classificazione dei terreni montani Individuazione fasce altimetriche. Norme di rinvio

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'UNCEM, individua nell'ambito territoriale di ciascuna comunità montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge n. 142/1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle comunità montane.

2. Nei medesimi termini di cui al primo comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle comunità montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

3. L'eventuale esclusione di comuni dalle comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. A tal fine la Regione promuove rapporti convenzionali tra le comunità montane e i comuni interessati e, con atto di giunta, può partecipare alle relative convenzioni.

Art. 8.

Controllo sulle comunità montane

1. Il controllo sulle comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dalle leggi regionali in materia di controllo e dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.

TITOLO II ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 9.

Organi delle comunità montane

1. Sono organi delle comunità montane: il consiglio, la giunta, il presidente.

2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economica-finanziaria.

Art. 10.

Composizione del consiglio

1. Il consiglio della comunità montana è formato da rappresentanti anche esterni dei Consigli dei comuni da cui essa è costituita e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

2. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.

3. Il numero dei rappresentanti di ogni comune nel consiglio della comunità montana, è così determinato:

a) n. 6 (sei) componenti per i comuni, popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) n. 3 (tre) componenti per gli altri comuni.

4. Lo statuto disciplina altresì il funzionamento del consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, della convalida degli eletti, al numero legale, al procedimento di discussione e di deli-

berazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del consiglio in commissioni e gruppi.

Art. 11.

Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto, i regolamenti dell'Ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;

c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la funzione di beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della comunità montana;

m) l'elezione del revisore contabile;

n) l'emissione di prestiti obbligazionari.

3. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12.

Composizione della giunta

1. La giunta è costituita dal presidente e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, in numero non superiore a quattro per le comunità montane costituite da non più di dieci comuni e non superiore a sei per le comunità montane costituite da più di dieci comuni.

2. Le funzioni di vice presidente sono attribuite dal presidente a uno degli assessori.

3. Lo statuto può prevedere l'elezione a presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

Art. 13.

Competenze della giunta

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al consiglio e al presidente riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, né attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni che costituiscono la comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

Art. 14.

Elezione del Presidente e della giunta

1. L'elezione del Presidente e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana, contenente le designazioni del Presidente e degli assessori.

2. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

3. La convocazione del consiglio per le elezioni di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

Art. 15.

Mancata elezione del Presidente e della giunta

1. Scaduto il termine di cui al comma 5 dell'art. 14, i Consigli che, nonostante la diffida del Presidente della giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata dalla giunta regionale.

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al consiglio regionale e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il rinnovo del consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa pubblicazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16.

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della comunità montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della comunità montana presso organismi pubblici e privati.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

Art. 17.

Rapporto di fiducia

1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della giunta che siano dimissionari o revocati dal consiglio su proposta del presidente e cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del consiglio contrario a una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 18.

Durata in carica del consiglio

1. La durata in carica del consiglio della comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i consigli comunali. Il consiglio della comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. Il consiglio della comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana.

3. Quando viene rinnovato il consiglio di un comune componente della comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre 45 giorni.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del consiglio, il consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della successione dalla carica o da quanto se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4, durano in carica quanto il consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

Art. 19.

Dimissioni

1. Le dimissioni del presidente e della giunta della comunità montana sono indirizzate al consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il consiglio le ha accettate.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera giunta.

3. Dopo la scadenza del consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del presidente e della giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta.

Art. 20.

Funzionamento degli organi

1. Il funzionamento degli organi con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base a principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 21.

Rimozione e sospensione di amministratori di comunità montane

1. I Presidenti, i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 22.

Incompatibilità

1. La carica di presidente o di componente della giunta della comunità montana è incompatibile con la carica di sindaco o di assessore comunale, nonché con quella di presidente o di assessore provinciale.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA

Art. 23.

Concorso alla programmazione regionale e provinciale

1. Le comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionale e provinciale, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 24.

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La comunità montana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero provvede all'aggiornamento dello stesso, adeguandolo ai programmi pluriennali della provincia e, in mancanza, agli indirizzi della giunta regionale. Il suddetto piano che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «nuove disposizioni per le zone montane».

3. I progetti, individuati con riferimenti alle linee e agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo e per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili dovranno avere particolare riferimento alle seguenti azioni:

- tutela ambientale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività produttive;
- rianimazione demografica e sociale;
- gestione associata dei servizi pubblici locali.

Art. 25.

Programma annuale operativo

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti di interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni ai quali le comunità montane partecipino, al cui finanziamento la comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

3. Il programma annuale operativo è inviato alla Regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

Art. 26.

Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal consiglio della comunità montana su proposta della giunta sentiti i comuni che ne fanno parte.

2. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per l'approvazione.

3. La provincia, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di 60 giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione, ed alla nuova trasmissione alla provincia per l'approvazione.

5. Trascorso il termine di 60 giorni senza che la provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.

6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla Regione.

7. Nel periodo di validità del piano, la comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

Art. 27.

Destinazione d'uso del territorio

1. Il consiglio di ogni comunità montana, previo accordo di programma con i comuni interessati, provvede, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a definire una proposta di destinazione d'uso del territorio da inviare all'Amministrazione provinciale ai fini della stesura definitiva del piano di coordinamento territoriale provinciale.

Art. 28.

Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

Art. 29.

Conferenza permanente per la montagna

1. Ai fini di un migliore coordinamento degli interventi e per favorire il concorso delle comunità montane alla programmazione regionale e provinciale, nonché per consentire una maggiore conoscenza dell'attività di ciascuna comunità montana, è istituita la conferenza permanente della montagna, presieduta dall'assessore regionale competente e composta dai Presidenti delle comunità montane e delle province, nonché dal presidente dell'UNCHEM.

2. I componenti della conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, possono delegare di volta in volta ad altri soggetti dell'ente rappresentato il diritto a partecipare, a pieno titolo, ai lavori.

3. Per assicurare un qualificato supporto e la necessaria assistenza tecnica all'attività della conferenza permanente per la montagna, la giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

4. La giunta regionale elabora annualmente, avvalendosi della struttura di cui al precedente comma, un rapporto sulle politiche della montagna che in maniera particolare dovrà recare valutazioni ed indicazioni programmatiche in ordine:

- a) all'andamento della spesa pubblica;
- b) ai servizi pubblici gestiti in forme associate;
- c) allo stato di attuazione dei processi di programmazione delle forme associate e dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché di quelle che si ritiene utile ulteriormente delegare;
- d) all'aggiornamento della legislazione regionale in materia di politiche della montagna.

5. Il rapporto di cui al precedente comma è presentato al consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 30.

Partecipazione

1. Le comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

TITOLO IV

INTERVENTI SPECIALI

Art. 31.

Azioni di tutela e valorizzazione ambientale

1. Le comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale che siano attribuite alla loro competenza dalla legislazione regionale, in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 183.

2. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

- a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
- b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale, ferme restando le competenze istituzionali e territoriali dei consorzi di bonifica;
- c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
- d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
- e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
- f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

3. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le comunità montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
- b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

4. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

Art. 32.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale

1. Le comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

- a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;

c) la costituzione di consorzi forestali; anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata;

d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzata al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

- a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;
- b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche, da effettuarsi d'intesa con l'A.F.O.R., ferme restando le competenze come disciplinate dall'art. 7 della legge n. 20/1992;
- c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;
- d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le comunità montane, su delega dei comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

5. Le comunità montane, possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'art. 17 della legge n. 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani, e che siano composte per i 2/3 da giovani disoccupati di età compresa fra i 18 e i 40 anni.

Art. 33.

Modifica art. 15 legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20

1. Al fine di meglio integrare i compiti di cui al precedente art. 32 assegnati alle comunità montane con gli interventi dell'intero settore delle foreste, della forestazione e difesa del suolo, il consiglio di amministrazione dell'A.F.O.R. previsto dall'art. 15 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20; è integrato con un componente designato dalla delegazione regionale dell'UNCSEM.

Art. 34.

Azioni di rianimazione demografica e sociale

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani, previo formale impegno di mantenere la residenza per almeno 10 anni.

2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge n. 97/1994 nei comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla giunta regionale, sentite le comunità montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

4. Le comunità montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione dei servizi e dell'andamento demografico.

Art. 35.

Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni, residenti nelle zone montane;

b) credi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;

c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni residenti nei comuni montani.

2. Le comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

Art. 36.

Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali

1. Per le finalità di cui all'art. 15 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97, le comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno delle attività artigiane e della commercializzazione dei prodotti.

2. La giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari, definendo altresì le modalità per l'attribuzione del marchio «Prodotto autentico della montagna calabrese».

Art. 37.

Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad individuare i comuni inseriti negli ambiti territoriali delle comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

Art. 38.

Turismo rurale in ambiente montano

1. Le comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzate allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio regionale definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna calabrese articolate per specifiche aree omogenee.

Art. 39.

Consolidamento e sviluppo dell'occupazione

1. La Regione persegue obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio delle aree montane favorendo il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione ed assicurando il sostegno per le iniziative di pubblica utilità finalizzate:

a) al recupero, ripristino ed alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri di aree di sosta;

d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

e) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;

f) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei, riservando adeguate risorse nei piani regionali di settore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le comunità montane inviano alla giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui al presente articolo, modulati per stralci annuali.

5. La giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle diverse iniziative con priorità alle comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

6. Le comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al presente articolo che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 40.

Trasporti e viabilità locale

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le comunità montane su delega dei comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito Regolamento approvato dal consiglio della comunità montana a norma dell'art. 23 della legge n. 97/1994.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle comunità montane.

4. La giunta regionale assegna annualmente alle comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le comunità montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le comunità montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

Art. 41.

Servizio scolastico e promozione culturale

1. I comuni e le comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione, e le province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione è assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

Art. 42.

Autoproduzione in campo energetico

1. La regione, favorisce la autoproduzione energetica nei territori montani attraverso l'erogazione d'incentivi a soggetti privati e ad enti pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, aereogeneratori, piccole centraline idroelettriche, piccoli gruppi elettrogeni ed altri sistemi di autoproduzione energetica purché in sintonia con le finalità di tutela ambientale.

Art. 43.

Informatica e telematica

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, d'intesa con le comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunità montane.

Art. 44.

Accordi interprofessionali per il settore del legno

1. La Regione, d'intesa con le comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

Art. 45.

Recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, storico, culturale e religioso

1. La Regione Calabria persegue la valorizzazione delle aree rurali anche attraverso il recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico della montagna ed a tal fine realizza progetti che consentano una migliore fruizione di tali beni da parte del pubblico.

2. La Regione, in collaborazione con le comunità montane, le province e gli enti parco, promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale della montagna calabrese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adot-

tando, altresì, ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

3. Le comunità montane, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono, altresì:

a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volte a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente riconosciuti dalla comunità montana in cui operano.

4. La Regione e le comunità montane possono affidare la gestione diretta e l'organizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'erogazione di incentivi ad associazioni, centri culturali e cooperative giovanili aventi sede nel territorio di riferimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 4.

Gestione associata dei servizi pubblici locali

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;

c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani;

f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I comuni possono delegare le comunità montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socioeconomico.

Art. 47.

*Strumenti di assistenza e coordinamento
Lo sportello per la montagna*

1. Nell'ambito della Conferenza permanente regione-autonomie locali, viene istituito un comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione della presente legge.

2. Presso ciascuna comunità montana è istituito ed attivato uno sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo sportello per la montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto; mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le province, comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 48.

Autonomia finanziaria

1. Le comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali alle comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della comunità montana;
- c) tasse dei diritti dei servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

Art. 49.

Finanziamenti regionali

1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane, come impegno prioritario.

2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle comunità montane attraverso:

- a) contributi per le spese di primo impianto di funzionamento e di mantenimento;
- b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane;
- c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
- d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
- e) fondo regionale per la montagna;
- f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 50.

Contributi per le spese di funzionamento e mantenimento

1. La giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle comunità montane secondo i seguenti parametri:

- a) una prima quota, pari al 20 per cento dello stanziamento totale, è ripartita in parti uguali tra le singole comunità montane;
- b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al precedente punto a), viene ripartita in proporzione alla superficie delle comunità montane;
- c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale, decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita, in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

Art. 51.

Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane, sono a carico della Regione.

2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

Art. 52.

Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane

1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna alla Regione Calabria, sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
- b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla Regione Calabria è destinata:

- a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del primo comma.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

Art. 53.

Fondo per gli interventi speciali per la montagna

1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 97/1994.

2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:

- a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui all'art. 25;
- b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunità montane partecipino.

3. La giunta regionale assegna alle comunità montane le quote del fondo per gli interventi speciali per la montagna secondo i seguenti parametri:

- a) per il 30 per cento in misura fissa per ciascuna comunità;
- b) per il 20 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nei territori montani;
- c) per il restante 50 per cento in misura proporzionale all'estensione del territorio montano delle diverse comunità montane.

4. La concessione alle comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla Regione del programma annuale operativo.

5. La giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 54.

Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.

2. I contributi sono concessi dalle comunità montane ad imprenditori agricoli anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.

3. Le comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

4. Il fondo è ripartito tra le comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

5. La giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

Art. 55.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.

2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane, ovvero i programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunità montane partecipino.

3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994.

4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

5. Una quota del fondo, non inferiore a lire cento milioni, viene annualmente assegnata alla delegazione regionale dell'UNCEM a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza e di assistenza alle comunità montane e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza sulla montagna.

Art. 56.

Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

Art. 57.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Calabria fa fronte istituendo apposito capitolo nella legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 58.

Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio della comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO VII
PERSONALE

Art. 59.

Organizzazione delle strutture e del personale

1. Le comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Le comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.

3. Il rapporto dei dipendenti delle comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

4. Il Regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

TITOLO VIII
COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITÀ MONTANE

Art. 60.

Disposizioni applicabili

1. Nel caso in cui con la legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

Art. 61.

Costituzione delle comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali

1. Il presidente della giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la

nomina del Consiglio provvisorio e la seduta dell'insediamento. La costituzione della comunità montana decorre dalla data di elezione della giunta provvisoria.

2. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano i comuni compresi in comunità montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, il presidente della giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale fra gli enti medesimi.

Art. 62.

Costituzione provvisoria degli organi

1. Nella fase di prima costituzione delle comunità montane il consiglio della comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei consigli dei comuni che fanno parte della comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali o tra cittadini non facenti parte del consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in condizioni di incompatibilità.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minore, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei componenti del consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione di carica.

4. Il consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei consigli comunali dei comuni che fanno parte della comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.

5. Nella fase di prima costituzione delle comunità montane, la giunta è composta dal presidente e da quattro assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

Art. 63.

Prima seduta del consiglio provvisorio

1. La prima seduta del consiglio provvisorio della comunità montana è convocata dal sindaco del comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 64.

Adempimenti del consiglio provvisorio nella seduta di insediamento

1. In sede di prima costituzione delle comunità montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il presidente e la giunta, il consiglio provvisorio della comunità montana, nella seduta d'insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione della quale possono far parte anche estranei al consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;

b) nomina un presidente e un organo esecutivo provvisorio.

2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal presidente provvisorio del consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri

della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i consigli che, nonostante diffida del presidente della giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della giunta regionale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65.

Norma transitoria per gli organi attuali

1. Gli organi della comunità montana in carica decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Assicurano esclusivamente il disbrigo degli affari correnti sino alla elezione dei nuovi organi.

2. I consigli comunali entro e non oltre 45 giorni dalla data medesima nominano i propri rappresentanti ai sensi del precedente art. 10.

3. Entro i successivi 30 giorni il consiglio della comunità montana elegge il presidente e la giunta ai sensi del precedente art. 14.

4. Fino alla entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori resta fissato nel limite massimo stabilito dal precedente art. 12 comma 1.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo la giunta regionale procede con le modalità di cui al precedente art. 15.

6. L'incompatibilità di cui all'art. 22 va contestata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si risolve con la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia per gli enti locali.

Art. 66.

Adeguamento degli statuti

1. Le comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 67.

Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5, dell'art. 52, la concessione alle comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1998, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole comunità montane.

2. La provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della provincia, il programma si intende approvato.

3. La comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla Regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

Art. 68.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 5 maggio 1990, n. 39 e la legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

Art. 69.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'art. 50 «Contributo per le spese di funzionamento e mantenimento» e dall'art. 55 «Fondo regionale per la montagna» della presente legge, valutati per l'anno 1999 rispettivamente in L. 1.500.000.000 e L. 3.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto dell'importo complessivo di L. 4.500.000.000, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La disponibilità di bilancio di L. 1.500.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di L. 1.500.000.000.

3. La disponibilità di bilancio di L. 3.000.000.000 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendone la competenza a carico del capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 che viene incrementato, in termini di competenza e di cassa del medesimo importo di L. 3.000.000.000.

4. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 le corrispondenti spese cui si fa fronte con le entrate della Regione saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.

Art. 70.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 marzo 1999.

MEDURI

(*Omissis*).

99R0337

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 3 0 0 3 6 0 9 9 *

L. 6.000